



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6718

SEDUTA DEL 14/09/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI"
- (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAIONE)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Di seguito si fornisce la disamina degli impatti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente progetto di legge regionale.

Sinteticamente, i profili finanziari relativi al progetto di legge riguardano:

- la scheda tecnica (art. 5)
- i trasferimenti delle risorse agli enti coinvolti nelle attività ispettive (Vigili del Fuoco e ARPA) sulla base delle convenzioni previste dall'art. 6, comma 1;
- le somme corrisposte ai membri delle commissioni ispettive aggiuntive (art. 6, commi 3 e 6);
- le attività formative previste dall'articolo 9, ivi compresa la facoltà regionale di convenzionamento ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3;
- la riduzione degli oneri ispettivi (art. 13) per gli stabilimenti di soglia inferiore in possesso delle certificazioni di cui all'art. 4 comma 1, lett. e);
- il registro regionale degli incidenti rilevanti (art. 12).

Articolo 4 - Pianificazione e programmazione delle ispezioni

Le disposizioni concernenti la pianificazione e la programmazione delle ispezioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale essendo realizzate a parità di risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico, con riferimento alle risorse necessarie per le ispezioni, infatti, l'art. 30 del D.lgs. 105/2015, rubricato "Disposizioni tariffarie", prevede espressamente che alle ispezioni di cui all'articolo 27 si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I e che esse devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Il comma 2 dell'art. 30 della normativa statale attribuisce a ciascuna Regione la facoltà di rideterminare le tariffe relative alle attività di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I del d.lgs. 105/2015.

Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ubicati in Lombardia, occorre fare riferimento alle tariffe approvate con DGR 6734 /2017, allegato C, corrispondenti alle tariffe già fissate dal d.lgs. 105/2015 sulla base dei criteri dell'allegato I, punto 1.

Articolo 5 – Scheda tecnica

L'articolo 5 introduce uno strumento conoscitivo finalizzato a supportare la Regione nella programmazione delle attività ispettive attraverso la raccolta di informazioni tecniche ulteriori rese volontariamente disponibili dai gestori degli stabilimenti di soglia inferiore.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica e nel registro incidenti di cui all'art. 12 costituiscono anche dati significativi per la valutazione del sistema di gestione della sicurezza degli stabilimenti e quindi funzionali allo svolgimento della ispezione.

Gli adempimenti amministrativi e informatici connessi alla redazione, gestione e conservazione delle informazioni saranno assicurati dal personale degli uffici regionali competenti e dallo sviluppo di un applicativo

informatico verticale nel corso del 2027, per il quale è prevista una stima massima di costi pari a 50.000,00 euro (IVA inclusa), comprensiva delle spese necessarie per il registro di cui all'articolo 12 del PDL.

Gli oneri connessi alla realizzazione della piattaforma informatica trovano copertura nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2, Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo 11633 "Strumenti per l'informazione ambientale".

La soluzione informatica progettata supporta anche la gestione digitale del Registro degli incidenti previsto dall'articolo 12; conseguentemente, la quantificazione degli oneri sopra indicata è riferita all'intero sistema applicativo.

La disposizione prevede inoltre l'istituzione di un Nucleo tecnico di valutazione, incaricato dell'analisi delle schede tecniche trasmesse dai gestori; la sua attuazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, considerato che il Nucleo è composto da personale regionale e rappresentanti di enti pubblici che svolgono tale attività nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Articolo 6 – Commissioni ispettive per gli stabilimenti di soglia inferiore

L'articolo 6 disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni incaricate dello svolgimento delle attività ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di soglia inferiore.

Il comma 1 individua il modello ordinario di costituzione delle commissioni ispettive. La disposizione prevede che le ispezioni siano svolte da commissioni costituite con decreto della Direzione regionale competente e stabilisce che i relativi componenti siano individuati tra dirigenti e funzionari tecnici in servizio presso ARPA Lombardia e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia.

Il comma 1 prevede anche che parte degli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 105/2015 sono destinati all'Agenzia e al Corpo dei vigili del Fuoco per il finanziamento delle spese correlate allo svolgimento del servizio ispettivo. Tale previsione è coerente con il modello organizzativo delineato dalla normativa statale e non contraddice quanto evidenziato con riferimento all'articolo 2, comma 3, della presente legge, secondo cui il supporto tecnico-scientifico di ARPA rientra nelle attività istituzionali attribuite all'Agenzia dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 105/2015 e dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 16/1999. Le risorse trasferite sono infatti destinate al finanziamento delle spese sostenute per l'esercizio delle attività ispettive e non all'erogazione di compensi o gettoni di presenza ai funzionari partecipanti alle commissioni ispettive, i quali operano nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.

Gli aspetti operativi più rilevanti sono regolati da apposita convenzione tra Regione, ARPA e Vigili del Fuoco, la quale disciplina anche i criteri e la misura di trasferimento delle risorse finanziarie derivanti dalle tariffe versate dai gestori degli stabilimenti (comma 2, lett. d), assicurando che le amministrazioni coinvolte possano disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle ispezioni in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Inoltre, in base a quanto statuito dal comma 3 del presente articolo, Regione è autorizzata a reperire ulteriori professionalità mediante una procedura di evidenza pubblica rivolta a dirigenti e funzionari appartenenti agli enti indicati dall'Allegato H del d.lgs. n. 105 del 2015 e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa nazionale. Le attività amministrative relative alla procedura di selezione degli esperti saranno svolte mediante le risorse umane e strumentali già disponibili presso la Regione e, pertanto, non comportano nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ai componenti delle commissioni aggiuntive è riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell'attività ispettiva (comma 6), nei limiti delle risorse derivanti dagli oneri ispettivi versati dagli stabilimenti sottoposti a controllo. La percentuale di quota spettante a titolo di compenso agli ispettori di cui al comma 6 è definita con deliberazione della Giunta regionale. L'intero articolo è entrato in vigore già dal 2024 (con la legge regionale del 30 dicembre 2024, n. 21). La Giunta regionale ha già emanato la delibera in parola, la n. XII/4768 del 22/07/2025 "Definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024", in cui è stato disciplinato il trattamento economico dei componenti delle commissioni aggiuntive. A ciascuno dei componenti effettivi delle commissioni spetta, infatti, un compenso per lo svolgimento dell'attività ispettiva pari al 40% degli oneri ispettivi versati dallo stabilimento ispezionato per le Commissioni costituite da due componenti effettivi e pari al 30% per le Commissioni costituite da tre componenti effettivi.

Le risorse per le commissioni ispettive (articolo 6) nonché per la formazione per la prevenzione e la gestione del rischio industriale (articolo 9, commi da 1 a 3) sono stimate in complessivi euro 150.000,00, per ciascun anno del biennio 2027-2028, alle quali si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il triennio 2026-2028, come previsto dall'art. 15, comma 1, della presente proposta di legge.

L'importo di euro 150.000,00 è stato stimato assumendo l'effettuazione di n. 25 ispezioni presso stabilimenti soggetti alla disciplina Seveso ricadenti nella classe tariffaria 5. Sulla base delle tariffe previste per tale classe, l'introito complessivo annuo è stimato in un intervallo compreso tra euro 130.000,00 ed euro 190.000,00, a seconda che si tratti rispettivamente di seconde ispezioni ovvero di prime ispezioni.

La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di partecipazione di uditori in numero non superiore a tre, a cui non spetta alcun compenso.

Articolo 7 - Modalità e termini di conduzione delle ispezioni

L'articolo in esame disciplina il procedimento ispettivo relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, definendo i termini, le modalità di svolgimento delle attività di controllo, i rapporti tra la commissione ispettiva e l'autorità competente regionale, nonché gli adempimenti successivi posti a carico del gestore. Si tratta di attività procedimentali, che rientrano nelle funzioni amministrative e tecniche svolte dalle commissioni ispettive nell'ambito delle competenze loro attribuite. Pertanto, non derivano a carico del bilancio ulteriori oneri rispetto a quelli descritti nelle precedenti disposizioni.

Un cenno va fatto anche al comma 6, che attribuisce alla Direzione regionale la facoltà di richiedere alla commissione ispettiva l'effettuazione di verifiche *in loco* finalizzate ad accertare la corretta esecuzione delle prescrizioni impartite. Anche tale compito rientra nel perimetro delle attività ispettive e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 8 – Cultura della prevenzione del rischio industriale

L'articolo 8 introduce misure volte alla diffusione della cultura della prevenzione del rischio industriale attraverso iniziative di informazione, coordinamento e collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Inoltre, la norma valorizza il contributo regionale, mediante la formulazione del proprio parere o del proprio nulla-osta, per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) redatto dal Prefetto. Le attività in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto possono essere realizzate mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili nell'ambito delle competenze regionali.

Articolo 9 – Formazione per la prevenzione e la gestione del rischio industriale

L'articolo 9 disciplina le attività formative rivolte al personale regionale, agli enti territoriali coinvolti e agli enti che operano nella prevenzione e gestione del rischio di incidente rilevante. Le attività formative saranno realizzate avvalendosi di ARPA Lombardia, Polis Lombardia e, previa stipula di una convenzione, degli altri organi tecnici, quali ISPRA, INAIL e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Lo svolgimento delle attività formative da parte di ARPA e Polis rientra nell'ambito delle attività istituzionali e, pertanto, il loro coinvolgimento non genera costi aggiuntivi; si consideri la legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale), articolo 3, comma 2, lettera e), secondo cui PoliS-Lombardia svolge *"la formazione del personale della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico"*.

L'avvalimento di ARPA Lombardia nelle attività formative previste dalla presente legge trova fondamento nelle funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia dalla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 e, in particolare, nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla Regione (art. 3 e 4) e nelle attività di promozione dell'educazione e della formazione ambientale di cui all'articolo 8 della medesima legge.

Il comma 4 prevede la possibilità che Regione promuova attività di divulgazione a favore dei gestori degli stabilimenti circa le corrette modalità applicative delle prescrizioni impartite; tale attività non ha costi aggiuntivi in quanto sarà realizzata dal personale regionale della Direzione Generale competente in materia di rischio industriale.

Con riferimento alle attività di formazione previste dall'articolo 9, potranno derivare limitati oneri finanziari connessi alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 con gli organi tecnici statali e connessi all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative formative.

Il comma 5 dell'articolo, che destina una quota fino al 20 per cento degli introiti derivanti dalle tariffe alle attività formative, trova giustificazione nella stretta connessione funzionale esistente tra tali attività e l'esercizio delle funzioni ispettive disciplinate dal d.lgs. 105/2015. Le iniziative formative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono infatti rivolte ai soggetti pubblici che, a diverso titolo, concorrono allo svolgimento del procedimento ispettivo e all'attuazione dei relativi esiti.

In particolare, gli esiti delle attività ispettive svolte ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 105/2015, formalizzati nelle relazioni conclusive predisposte dalla struttura regionale competente sulla base delle risultanze della commissione ispettiva, vengono trasmessi, oltre al gestore e agli enti che hanno condotto l'ispezione, anche ai Comuni e alle Province territorialmente interessati. Tali enti sono chiamati ad adottare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, gli atti e gli interventi conseguenti alle risultanze ispettive, inclusi quelli

inerenti alla verifica dei profili autorizzativi degli stabilimenti interessati, nonché alla gestione e risoluzione di eventuali criticità riguardanti le aree e le infrastrutture funzionalmente connesse agli stessi.

Ne consegue che il sistema dei soggetti coinvolti nelle attività ispettive non si esaurisce nel personale regionale e nei componenti delle commissioni ispettive, ma comprende altresì gli enti territoriali chiamati a concorrere all'attuazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli. In tale prospettiva, le attività formative costituiscono uno strumento necessario ad assicurare l'adeguato livello di competenza tecnica e amministrativa dei soggetti coinvolti, concorrendo direttamente all'efficacia e all'omogeneità dell'azione ispettiva e delle attività conseguenti.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle attività formative, il ricorso all'avvalimento di ARPA Lombardia e dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia), previsto dal comma 3, è riconducibile alle rispettive funzioni istituzionali e non comporta l'attribuzione di ulteriori risorse finanziarie agli enti interessati.

L'eventuale avvalimento, previa convenzione, di ISPRA, INAIL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trova fondamento nell'articolo 9 del d.lgs. 105/2015, che consente alle Regioni o ai soggetti da esse designati di avvalersi, per le attività di rispettiva competenza, dell'ARPA e degli organi tecnici nazionali (articolo 9, comma 3, del PDL).

Con riguardo a ISPRA, INAIL e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, occorre inoltre considerare che il ricorso a convenzioni è richiamato anche all'articolo 2, comma 3, del PDL, in quanto la collaborazione con tali enti può assumere contenuti differenti. In particolare, qualora tali convenzioni abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle formative, seppur funzionali all'esercizio delle competenze regionali, trova applicazione l'articolo 2, comma 3. La disposizione ha natura meramente facoltizzante e disciplina una possibilità di collaborazione e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari; allo stato, infatti, non sono previste specifiche iniziative convenzionali.

La collaborazione con i predetti organismi è finalizzata al rafforzamento delle competenze tecniche connesse all'esercizio delle funzioni ispettive.

Va tenuto presente che l'efficacia dell'azione ispettiva, volta al contenimento del rischio di incidente rilevante e alla mitigazione dei suoi effetti sulla popolazione, è strettamente connessa sia all'adeguatezza e al potenziamento dell'attività di controllo previsti dalla normativa regionale, sia alla capacità dei soggetti pubblici chiamati ad intervenire a seguito degli esiti ispettivi di coglierne correttamente il significato e di adottare le conseguenti misure nell'ambito delle rispettive competenze.

Al comma 6 dell'articolo 9 è previsto che, con deliberazione della Giunta regionale, possono essere definite modalità di accesso prioritario a misure regionali di incentivazione in materia di formazione e di innovazione sulla sicurezza industriale, in caso di possesso, da parte dei gestori degli stabilimenti di cui alla presente legge, delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e).

Articolo 10 – Coordinamento con la pianificazione del territorio

L'articolo 10 disciplina il coordinamento tra la gestione del rischio industriale e gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di protezione civile.

Il comma 3 disciplina il profilo informativo e conoscitivo della gestione del rischio, attribuendo alla Giunta il compito di integrare l'Infrastruttura regionale dei dati territoriali di cui all'art. 3 della L.r. 12/2005 mediante l'acquisizione delle informazioni digitali trasmesse dai gestori degli stabilimenti soggetti alla normativa sul rischio di incidente rilevante. L'integrazione delle informazioni relative agli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso nell'ambito dell'Infrastruttura regionale dei dati territoriali avviene mediante l'utilizzo dei sistemi informativi regionali già esistenti e non richiede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 6 prevede la verifica, da parte dagli uffici regionali della Direzione Generale competente, del rispetto dell'adempimento previsto al quarto comma dell'articolo 10 del PDL; non è prevista l'attivazione di un sistema di monitoraggio ad hoc e, pertanto, non sono previsti oneri connessi a tale attività.

Articolo 11 – Accadimento di incidente

L'articolo 11 disciplina le attività successive al verificarsi di un incidente presso uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, prevedendo il supporto tecnico di ARPA Lombardia alle attività regionali di approfondimento e controllo.

Al riguardo, si osserva che la disposizione non ha impatti finanziari in quanto l'attività dell'Agenzia in materia rientra nelle attività istituzionali di supporto tecnico-amministrativo previste dalla l.r. n. 16/1999 (art. 4 comma 1 lett. d)

Articolo 12 – Registro degli incidenti

L'articolo 12 istituisce presso la Direzione regionale competente un registro degli incidenti relativi agli stabilimenti di soglia inferiore soggetti alla disciplina sul rischio di incidente rilevante, che costituisce uno strumento di supporto alla programmazione delle attività di controllo e vigilanza.

Gli oneri connessi alla realizzazione della piattaforma informatica dedicata al Registro sono quantificati in euro 50.000 nell'annualità 2027 e trovano copertura nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2, Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo 11633 "Strumenti per l'informazione ambientale".

La soluzione informatica progettata supporta, oltre alla gestione del Registro, anche la gestione digitale della scheda tecnica prevista dall'articolo 5. Conseguentemente, la quantificazione degli oneri sopra indicata è riferita all'intero sistema applicativo.

Art. 13 – Riduzione tariffaria

La disposizione introduce la possibilità, per la Giunta regionale, in aggiunta e nei limiti consentiti dalla normativa statale di riferimento, di prevedere una riduzione degli oneri ispettivi – fino ad un massimo del 20% - a carico degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore che abbiano conseguito specifiche certificazioni riconosciute in materia di sicurezza, ambiente o gestione organizzativa, fermo restando il principio della piena copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Entro tale cornice normativa, potrebbero derivare minori entrate nel bilancio regionale, allo stato non quantificabili in quanto non si dispone di informazioni specifiche circa il numero di aziende RIR in possesso di certificazioni. In assenza di dati specifici sulla diffusione delle certificazioni rilevanti ai fini della riduzione

tariffaria, gli effetti finanziari della disposizione sono stimati come marginali. L'esperienza relativa alle certificazioni già riconosciute dal d.lgs. n. 105/2015 evidenzia infatti una platea molto ridotta di beneficiari: nel programma ispettivo 2026 soltanto 2 stabilimenti su 10 risultano in possesso dei requisiti necessari per l'applicazione di una ipotetica riduzione del 20 per cento. È, pertanto, ragionevole ritenere che l'estensione del beneficio possa determinare, almeno in prima applicazione, una riduzione del gettito di entità trascurabile e si auspica che la riduzione tariffaria possa concorrere ad implementare la virtuosità ambientale degli stabilimenti.

Art. 15 - Norma finanziaria

L'articolo reca la disciplina sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Infatti, alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 6, nonché dalle attività previste all'articolo 9, commi da 1 a 3, quantificate in complessivi euro 150.000 (di cui, rispettivamente, 120.000 euro per l'attuazione dell'articolo 6 e fino a 30.000 per le attività formative di cui all'articolo 9) per ciascun anno del biennio 2027-2028 si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026-2028 la cui copertura finanziaria è garantita attraverso i corrispondenti introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 0200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", derivanti dagli oneri a carico dei gestori degli impianti soggetti a ispezione, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'Allegato I del d.lgs. 105/2015 che devono coprire il costo effettivo del servizio reso ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dello stesso d.lgs. 105/2015 e le connesse spese di formazione ai sensi del comma 5 articolo 9 della presente proposta di legge.

Invece, alle spese derivanti dallo sviluppo del sistema informativo relativo alla scheda tecnica e al registro degli incidenti, di cui agli articoli 5 e 12 - quantificate in complessivi euro 50.000 per il 2027, si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il triennio 2026-2028.

Al comma 3 si specifica che, per gli esercizi successivi al 2028, alle spese della presente legge si provveda con la legge annuale di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

Le disposizioni non espressamente considerate nella presente relazione rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale. Alla loro attuazione si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili a funzioni già attribuite alla Regione e ai Comuni dalla normativa statale di settore.

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA				6 (B) COPERTURA FINANZIARIA			
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 22 lr 34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028
componenti delle commissioni ispettive suppletive	art. 6 comma 6		corrente	Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" 11288 "Attività ispettive per i rischi industriali"		70.000,00	70.000,00	connesso a CAP. 11231 (entrate)		70.000,00	70.000,00
formazione per la prevenzione e la gestione del rischio industriale	art. 9 commi 1, 2 e 3		corrente	Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" NUOVO CAPITOLO "trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la prevenzione e gestione dei rischi industriali" PDC 1.04.01.02		15.000,00	15.000,00	connesso a CAP. 11231 (entrate)		15.000,00	15.000,00
formazione per la prevenzione e la gestione del rischio industriale	art. 9 commi 1, 2 e 3		corrente	Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" NUOVO CAPITOLO "trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per la prevenzione e gestione dei rischi industriali" PDC 1.04.01.01		15.000,00	15.000,00	connesso a CAP. 11231 (entrate)		15.000,00	15.000,00
commissioni in convenzione con VVFF	art. 6 comma 1		corrente	Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" 11286 "TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE COMMISSIONI ISPETTIVE RELATIVE AL RISCHIO INDUSTRIALI"		25.000,00	25.000,00	connesso a CAP. 11231 (entrate)		25.000,00	25.000,00
commissioni in convenzione con ARPA	art. 6 comma 1		corrente	Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" 11287 "TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE COMMISSIONI ISPETTIVE RELATIVE AL RISCHIO INDUSTRIALI"		25.000,00	25.000,00	connesso a CAP. 11231 (entrate)		25.000,00	25.000,00
sviluppo piattaforma informatica per scheda tecnica e registro regionale degli incidenti	articolo 5 e art. 12		capitale	Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 , Titolo 2 "Spese in conto capitale" 11633 "Strumenti per l'informazione ambientale"		50.000,00	-	Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 , Titolo 2 "Spese in conto capitale" 11633 "Strumenti per l'informazione ambientale"		50.000,00	

NOTA: per la Giunta oltre a missione/programma occorre, ove possibile quando la norma ha già indicazioni specifiche, anche l'indicazione del macroaggregato e capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE ENTRATA			
<Descrizione Intervento>	ENTRATA - RICORRENTE/NON RICORRENTE	<RiferimentN ormativo>pdI	Corrente/Capita le-	titolo/Tipologia/categoria cap Oggetto Capitolo	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028
oneri ispettivi	n.r.	articolo 9 comma 5	corrente	Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 0200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", categoria 03 "Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" cap. 11231 "PROVENTI DA VERIFICHE ISPETTIVE RELATIVE AL RISCHIO INDUSTRIALE"		150.000,00	150.000,00

6 (B) DESTINAZIONE FINANZIARIA*			
MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028
CAP. 11288 "Attività ispettive per i rischi industriali"		70.000,00	70.000,00
NUOVO CAPITOLO "trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la prevenzione e gestione dei rischi industriali" PDC 1.04.01.02		15.000,00	15.000,00
NUOVO CAPITOLO "trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per la prevenzione e gestione dei rischi industriali" PDC 1.04.01.01		15.000,00	15.000,00
CAP. 11286 "TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE COMMISSIONI ISPETTIVE RELATIVE AL RISCHIO INDUSTRIALI"		25.000,00	25.000,00
CAP. 11287 "TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE COMMISSIONI ISPETTIVE RELATIVE AL RISCHIO INDUSTRIALI"		25.000,00	25.000,00

PROGETTO DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha ad oggetto le funzioni regionali di cui agli articoli 7 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) inerenti alle attività di prevenzione e gestione del rischio negli stabilimenti di soglia inferiore ubicati sul territorio regionale, esercitate nel rispetto della normativa europea e statale. La legge reca, altresì, disposizioni concernenti tutti gli stabilimenti assoggettati alla disciplina del medesimo decreto legislativo presenti sul territorio regionale.
2. Fatti salvi gli articoli 3, 8, 9 e 10 della presente legge, il richiamo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ubicati nel territorio regionale si intende riferito ai soli stabilimenti di soglia inferiore ai sensi del d.lgs. 105/2015.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 105/2015.

Art. 2

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dal d.lgs. 105/2015 e, nelle more del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), collabora con le amministrazioni statali competenti nell'esercizio delle funzioni attribuite dallo stesso d.lgs. 105/2015, al fine di garantire la massima tutela della popolazione dal rischio di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
 - a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, del d.lgs. 105/2015, e il programma delle ispezioni di cui all'articolo 27, comma 4, dello stesso d.lgs.;
 - b) svolge le ispezioni ordinarie e monitora il corretto e periodico svolgimento del programma delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 4, del d.lgs. 105/2015;
 - c) dispone le ispezioni straordinarie ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 105/2015;
 - d) adotta i provvedimenti conclusivi ad esito delle ispezioni;
 - e) può istituire le commissioni ispettive suppletive di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge;
 - f) promuove attività e programmi connessi alla prevenzione del rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 8 della presente legge;

- g) promuove la formazione del personale regionale e del personale degli altri enti territoriali coinvolti nell'attività di prevenzione e gestione del rischio industriale ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
- h) coordina i dati e le informazioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio lombardo, raccolti nell'esercizio delle funzioni regionali di cui alla presente legge.

3. Fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia, di seguito denominata 'ARPA', previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 105/2015, per l'esercizio delle funzioni regionali di cui alla presente legge la Giunta regionale può stipulare accordi e convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato, nonché con ARPA, INAIL, ISPRA e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

(Raccordo istituzionale tra Regione e comuni)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 8 del d.lgs. 105/2015, i comuni ove sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante:

- a) trasmettono tempestivamente alla Regione tutte le informazioni disponibili sulla predisposizione e sull'aggiornamento dell'elaborato tecnico denominato «rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, di cui all'articolo 22, comma 7, del d.lgs. 105/2015, al fine del controllo ottimale dell'urbanizzazione e, ove necessario, per l'adeguamento della pianificazione urbanistica e territoriale di competenza;
- b) collaborano alle iniziative promosse dalla Regione in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.

TITOLO II

ISPEZIONI

Art. 4

(Pianificazione e programmazione delle ispezioni)

1. La Regione predispone, con decreto dirigenziale, il piano di ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore localizzati nel territorio regionale, di cui all'articolo 27, comma 3, del d.lgs. 105/2015, secondo i criteri fissati dalla normativa statale e, per la programmazione annuale delle ispezioni di cui all'articolo 27, comma 4, dello stesso d.lgs. 105/2015, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) data dell'ultima ispezione effettuata;
- b) esito delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni regionali;
- c) quantità e natura delle prescrizioni e delle raccomandazioni impartite al gestore dello stabilimento in occasione dell'ultima ispezione eseguita;
- d) quantità e natura delle eventuali raccomandazioni formulate dal nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge a seguito dell'analisi sulla scheda tecnica di cui all'articolo 5 della stessa legge e del relativo accoglimento da parte del gestore;

- e) implementazione di sistemi di gestione volontari finalizzati al miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, della qualità e della tutela dell'ambiente, comprovata mediante il possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati, valutando la numerosità, il livello e la pertinenza, ai fini della prevenzione del rischio industriale, delle certificazioni possedute;
- f) accadimento di un incidente di cui all'articolo 12.

Art. 5

(Scheda tecnica)

1. Al fine di fornire agli uffici regionali maggiori informazioni utili alla programmazione delle ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza secondo i criteri di cui all'articolo 4, i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore possono trasmettere alla Regione una scheda tecnica di analisi del rischio che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i contenuti della scheda tecnica e le relative modalità di trasmissione in forma telematica.
2. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di rischio industriale, un nucleo tecnico di valutazione per l'analisi delle schede tecniche trasmesse dai gestori degli stabilimenti di soglia inferiore secondo quanto definito ai sensi del comma 1.
3. Il nucleo tecnico di valutazione è costituito con decreto del direttore della direzione regionale di cui al comma 2, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, ed è composto da:
 - a) un dirigente, che lo presiede, appartenente alla direzione regionale di cui al comma 2;
 - b) un funzionario competente in materia di rischio industriale appartenente alla direzione di cui alla lettera a);
 - c) un rappresentante di ARPA competente in materia.
4. Il nucleo tecnico di valutazione, in esito all'analisi della scheda tecnica, può formulare raccomandazioni a supporto della definizione, da parte del gestore, della politica di prevenzione del rischio di incidente rilevante.
5. Il mancato accoglimento delle raccomandazioni formulate dal nucleo tecnico è considerato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), ai fini dell'individuazione degli stabilimenti di soglia inferiore da sottoporre a ispezione ordinaria.
6. Le schede tecniche trasmesse ai sensi del comma 1 sono acquisite dalle commissioni ispettive di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza.
7. Il gestore, ove ritenga di procedere in tal senso, trasmette la scheda tecnica ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi:
 - a) dalla pubblicazione, nel bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione regionale di cui allo stesso comma 1, per gli stabilimenti esistenti;
 - b) dall'inizio dell'attività, per gli stabilimenti nuovi;
 - c) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche, dalla data di conclusione degli interventi riferiti a tali modifiche.

Art. 6

(Commissioni ispettive per gli stabilimenti di soglia inferiore)

1. Le ispezioni di cui all'articolo 4 vengono svolte da commissioni costituite con decreto della direzione regionale competente in materia di rischio industriale. I componenti delle commissioni per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione del rischio di incidente rilevante degli stabilimenti di soglia inferiore, di cui agli articoli 7 e 27 del d.lgs. 105/2015, sono scelti tra i dirigenti e i funzionari tecnici in servizio presso l'ARPA e la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia, su indicazione degli stessi enti, previa stipulazione di una convenzione di durata massima fino a cinque anni. Per il finanziamento delle spese correlate allo svolgimento del servizio ispettivo ad ARPA e alla Direzione regionale dei vigili del fuoco sono trasferiti gli introiti derivanti dalle tariffe versate dai gestori alla Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 105/2015, nella misura definita ai sensi del comma 2, lettera d), del presente articolo.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina:

- a) le modalità di svolgimento delle ispezioni;
- b) la composizione delle commissioni incaricate per l'effettuazione delle ispezioni di cui all'articolo 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore;
- c) le modalità di collaborazione tra l'ARPA e la Direzione regionale dei vigili del fuoco per la conduzione delle visite ispettive, affinché sia garantito il coordinamento delle rispettive attività ed ambiti di competenza;
- d) i criteri di trasferimento e la misura degli importi di cui al comma 1, in funzione dell'attività ispettiva svolta.

3. Anche al fine di garantire l'intervallo di tempo intercorrente tra due ispezioni consecutive presso lo stesso stabilimento, secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 4, del d.lgs. 105/2015, la Regione, fermo restando il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, può individuare soggetti idonei, in aggiunta a quelli scelti ai sensi del comma 1, per istituire ulteriori commissioni ispettive e per consentire l'ispezione di un maggior numero di stabilimenti. A tal fine, la Giunta regionale dispone una manifestazione di interesse con invito, ai dirigenti e ai funzionari in servizio presso gli enti di cui al punto 7.1 e in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 dell'allegato H al d.lgs. 105/2015, a presentare la propria candidatura per consentire la formazione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni ispettive di cui al presente comma.

4. Le candidature ritenute idonee all'esito della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 3 compongono un elenco dal quale la Regione può selezionare, in base alle esigenze individuate nel piano regionale di ispezioni, di cui all'articolo 27, comma 3, del d.lgs. 105/2015, i soggetti destinati a comporre commissioni per le ispezioni in aggiunta a quelle composte ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le commissioni ispettive composte all'esito della procedura di cui al comma 4 sono costituite da componenti effettivi in numero da due a tre, in relazione alla complessità dello stabilimento e alle esigenze di multidisciplinarietà, oltre ad eventuali uditori in numero non superiore a tre.

6. A ciascuno dei componenti effettivi delle commissioni ispettive di cui al comma 5 spetta un compenso per lo svolgimento dell'attività ispettiva, effettuata nel rispetto dei punti 5 e 6 dell'allegato H al d.lgs. 105/2015,

pari ad una quota delle somme derivanti dagli oneri ispettivi versati dal gestore dello stabilimento ispezionato ai sensi del d.lgs. 105/2015. Agli uditori non spetta alcun compenso.

7. Le modalità e i criteri di dettaglio per la composizione dell'elenco di cui al comma 4, le modalità di selezione dall'elenco, di designazione e conferimento dell'incarico nelle commissioni ispettive di cui al comma 5, la percentuale di quota delle somme di cui al comma 6 spettante, a titolo di compenso, agli ispettori di cui allo stesso comma 6, assicurando che siano garantite professionalità, imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interessi, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Modalità e termini di conduzione delle ispezioni)

1. Ciascuna commissione ispettiva di cui all'articolo 6 avvia l'ispezione presso lo stabilimento indicato dalla Regione e la conclude entro il termine di sei mesi.
2. Ai fini della valutazione riguardante il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti, per quanto riguarda gli scenari di incendio, la commissione acquisisce dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco la documentazione sulla conformità dello stabilimento soggetto a ispezione alle norme di prevenzione incendi.
3. Entro un mese dalla conclusione dell'ispezione, la commissione ispettiva trasmette alla direzione regionale competente in materia di rischio industriale la relazione conclusiva, in cui le propone le eventuali prescrizioni e raccomandazioni conseguenti ai rilievi emersi dall'attività espletata, da inviare al gestore dello stabilimento ispezionato.
4. La direzione regionale di cui al comma 3, in qualità di autorità competente, ricevuta la relazione conclusiva ed acquisiti gli esiti dell'ispezione trasmessi dalla commissione ispettiva, entro due mesi, ove ne ricorrano i presupposti, impartisce le eventuali prescrizioni, formula raccomandazioni al gestore e rivolge inviti alle autorità interessate per le azioni di competenza.
5. A seguito della ricezione degli esiti dell'ispezione di cui al comma 4, il gestore, entro il termine indicato, trasmette alla direzione regionale di cui al comma 3 una relazione in ordine alla corretta attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni ricevute.
6. La direzione regionale di cui al comma 5 può chiedere alla commissione ispettiva di effettuare verifiche *in loco* sulla corretta esecuzione delle prescrizioni.

TITOLO III

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Art. 8

(Cultura della prevenzione del rischio industriale)

1. La Regione collabora con i comuni e con gli altri enti pubblici coinvolti, a vario titolo, nella promozione della cultura della prevenzione del rischio industriale mediante la diffusione della conoscenza sulla prevenzione e sulla gestione del rischio industriale.

2. Ai fini dell'intesa per il piano di emergenza esterna di cui al comma 1 dell'articolo 21 del d.lgs. 105/2015, la direzione regionale competente in materia di rischio industriale fornisce indicazioni finalizzate alla individuazione degli elementi territoriali potenzialmente impattati, in ragione della specifica vulnerabilità, dagli incidenti che coinvolgono le sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

3. Nel rispetto delle competenze statali in materia, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, concorre a definire indicazioni a supporto della valutazione sull'assoggettamento dello stabilimento alla normativa in materia di rischio di incidente rilevante e modalità per la verifica dell'attuazione di tali indicazioni.

Art. 9

(Formazione per la prevenzione e la gestione del rischio industriale)

1. La Regione promuove specifiche iniziative di formazione tecnica e amministrativa per il personale regionale e per quello degli altri enti territoriali coinvolti nella gestione del rischio industriale, al fine di accrescere le competenze delle risorse umane coinvolte nell'esercizio delle funzioni afferenti a tale rischio.

2. La formazione in materia di rischio industriale di cui al comma 1 è volta a garantire, altresì, il corretto svolgimento delle funzioni amministrative assegnate al personale dell'ente e al personale di enti con competenze interferenti con la gestione del rischio di industriale nel territorio regionale.

3. Per le attività di formazione del personale regionale e di quello degli enti territoriali di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell'ARPA e dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (Polis) nonché, previa convenzione, di ISPRA, dell'INAIL, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri organi tecnici di cui all'articolo 9 del d.lgs. 105/2015.

4. Al fine di incentivare lo sviluppo delle conoscenze e delle informazioni di tutti i soggetti coinvolti in materia di rischio industriale e di favorire la corretta modalità di ricezione delle prescrizioni e delle raccomandazioni in esito all'attività ispettiva, la Regione può promuovere attività divulgativa rivolta ai gestori degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.

5. Le entrate di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 0200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti', derivanti dagli oneri a carico dei gestori degli impianti soggetti a ispezione, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'Allegato I al d.lgs. 105/2015 destinate a coprire il costo effettivo del servizio reso, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dello stesso d.lgs. 105/2015, possono essere destinate, fino al 20 per cento, alle attività di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definite modalità di accesso prioritario a misure regionali di incentivazione in materia di formazione e di innovazione sulla sicurezza industriale, in caso di possesso, da parte dei gestori degli stabilimenti di cui alla presente legge, delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e).

TITOLO IV

COORDINAMENTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CON QUELLA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10

(Coordinamento con la pianificazione del territorio)

1. Nella pianificazione territoriale e nel rilascio dei titoli che abilitano alla realizzazione o alla modifica di edificazioni e fabbricati, al mutamento di destinazione urbanistica e allo svolgimento di attività, i comuni sul cui territorio insistono stabilimenti a rischio di incidente rilevante o il cui territorio sia comunque interessato dalle aree di danno dei suddetti stabilimenti tengono conto dei vincoli e delle incompatibilità, determinate, sulla base della normativa vigente, dalle aree di danno degli eventi incidentali connessi all'utilizzo di sostanze pericolose.
2. I comuni entro i confini dei quali insistono stabilimenti a rischio di incidente rilevante o il cui territorio sia comunque interessato dalle aree di potenziale danno derivante dai suddetti stabilimenti, così come individuate nell'ambito dei piani di emergenza esterna afferenti a tali impianti, nella redazione dei piani di protezione civile di rispettiva competenza tengono conto degli scenari di rischio e dei possibili impatti derivanti dalla presenza dei citati stabilimenti, in conformità con quanto stabilito agli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
3. La Giunta regionale integra il patrimonio informativo dell'infrastruttura regionale dei dati territoriali di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) mediante l'acquisizione delle informazioni digitali trasmesse dal gestore dello stabilimento soggetto a rischio di incidente rilevante ai sensi del d.lgs. 105/2015, nel rispetto delle esigenze di riservatezza. I dati acquisiti riguardano la localizzazione degli stabilimenti e i relativi perimetri, georeferenziati secondo il sistema di riferimento ufficiale nazionale.
4. I comuni sul cui territorio insistono stabilimenti a rischio di incidente rilevante o il cui territorio sia comunque interessato dalle aree di danno dei suddetti stabilimenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Regione l'ERIR, aggiornato per quanto necessario.
5. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche di stabilimenti esistenti a rischio di incidente rilevante, i rispettivi gestori trasmettono ai comuni le informazioni necessarie all'elaborazione e all'aggiornamento dell'ERIR.
6. La Regione monitora il rispetto dell'adempimento di cui al comma 4.

TITOLO V INCIDENTI

Art. 11

(Accadimento di incidente)

1. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, del d.lgs. 105/2015, in caso di incidente in uno stabilimento di soglia inferiore e fatto salvo quanto disposto, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 25 del d.lgs. 105/2015 e ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile), la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico

dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA) per:

- a) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
- b) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
- c) formulare raccomandazioni sulle misure correttive e preventive che il gestore deve adottare.

Art. 12

(Registro regionale degli incidenti)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di rischio industriale, il registro degli incidenti alimentato dai gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, fermo restando l'obbligo informativo, in capo agli stessi, nei confronti degli altri soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 105/2015.
2. L'accadimento di un incidente in uno stabilimento di cui al comma 1 è valutato come criterio secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.
3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le tipologie e la natura degli incidenti da inserire nel registro di cui al comma 1, nonché le modalità di costituzione e di alimentazione del registro.

Art. 13

(Riduzione tariffaria)

1. Nei limiti consentiti dalla normativa statale, la Giunta regionale può disporre la riduzione degli oneri ispettivi, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 105/2015, fino ad un massimo del 20 per cento per gli stabilimenti di soglia inferiore in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, a condizione che, con la restante quota dei suddetti oneri introitati a bilancio regionale, vengano interamente coperti i costi effettivi dell'ispezione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Abrogazioni, norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la legge regionale 23 novembre 2001, n.19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti);
 - b) l'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e quelli derivanti dalle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Resta valida, anche per la relativa durata, la convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In riferimento alle disposizioni a favore dei gestori degli stabilimenti di cui alla presente legge, previste all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 13, sono definiti, con deliberazione della Giunta regionale, criteri, modalità e termini per la relativa applicazione, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
5. Fino all'operatività del registro di cui all'articolo 12, i gestori, ove ne ricorrano i presupposti, continuano a informare la Regione con i mezzi più adeguati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 105/2015.
6. La Giunta regionale approva le deliberazioni di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, 9, comma 6, 12, comma 3, e 14, comma 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 6, nonché dalle attività previste all'articolo 9, commi da 1 a 3, quantificate in complessivi euro 150.000 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 8 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026-2028 la cui copertura finanziaria è garantita attraverso i corrispondenti introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 0200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, derivanti dagli oneri a carico dei gestori degli impianti soggetti a ispezione regionale, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'Allegato I al d.lgs. 105/2015 che devono coprire il costo effettivo del servizio reso ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dello stesso d.lgs. 105/2015 e le connesse spese di formazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della presente legge.
2. Alle spese derivanti dallo sviluppo del sistema informativo relativo alla scheda tecnica e al registro degli incidenti, di cui agli articoli 5 e 12, quantificate in complessivi euro 50.000 per il 2027, si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 2 “Tutela valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il triennio 2026-2028.
3. Per gli esercizi successivi al 2028 alle spese della presente legge si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

“NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge intende disciplinare in modo organico l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di rischio di incidente rilevante, promuovendo al contempo un sistema integrato di raccolta, aggiornamento, condivisione e gestione delle informazioni funzionali alla prevenzione, alla pianificazione territoriale e alla tutela dell'ambiente e della popolazione.

La disciplina nazionale di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, adottato in attuazione della direttiva 2012/18/UE ("Seveso III"), che reca le disposizioni finalizzate alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose e alla limitazione delle relative conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

Nel sistema delineato dal legislatore statale, al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore, mentre alle Regioni fanno capo numerose competenze amministrative, con particolare riguardo agli stabilimenti di soglia inferiore, alle attività ispettive, alla pianificazione territoriale, alla diffusione delle informazioni e alla collaborazione con le altre autorità competenti. Ai comuni spettano, invece, le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione nelle aree interessate dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché quelle concernenti l'informazione e la consultazione del pubblico ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

Nel vigore del precedente quadro normativo nazionale, Regione Lombardia aveva già disciplinato la materia con la legge regionale 23 novembre 2001, n. 19, adottata in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE ("Seveso II"). Tale disciplina, tuttavia, era strettamente connessa al trasferimento delle funzioni amministrative previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e subordinava la propria efficacia alla conclusione dell'accordo di programma tra Stato e Regione. Le criticità legate poi all'accordo predisposto ne hanno impedito la concreta attuazione. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 105 del 2015, la suddetta legge regionale 19/2001 ha, inoltre, progressivamente perso la propria attualità, risultando non più coerente con il nuovo assetto delle competenze e delle procedure.

L'attribuzione alle Regioni di funzioni amministrative particolarmente rilevanti, di cui al d.lgs. 105/2015, unita ai collegamenti della materia con ambiti riconducibili alla competenza legislativa concorrente — quali il governo del territorio, la tutela della salute, la protezione civile e la tutela e sicurezza del lavoro — rende, pertanto, opportuno un intervento normativo regionale volto a disciplinare, in modo organico, l'esercizio delle funzioni regionali (nelle more del trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al citato articolo 72 del d.lgs. 112/1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 105/2015).

Tale esigenza assume un rilievo peculiare in Lombardia, Regione caratterizzata dalla presenza di uno dei più importanti sistemi produttivi del Paese e di oltre un quarto degli stabilimenti soggetti alla 'normativa Seveso' presenti sul territorio nazionale. In particolare, sul territorio regionale sono localizzati 116 stabilimenti di soglia inferiore, per i quali la Regione esercita competenze dirette in materia di programmazione e svolgimento delle

ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS), nonché di adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Accanto a tali realtà produttive, la Lombardia ospita, inoltre, 135 stabilimenti di soglia superiore. Anche con riferimento a questi ultimi, la Regione è chiamata a svolgere funzioni di rilievo, collaborando con le Prefetture nella predisposizione e nell'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna e contribuendo, più in generale, al sistema multilivello di prevenzione e gestione del rischio.

Particolare importanza rivestono le attività ispettive regionali sugli stabilimenti di soglia inferiore. In tali casi, infatti, le ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) costituiscono il principale strumento attraverso cui verificare l'effettiva adeguatezza dei presidi adottati dal gestore e richiedere, ove necessario, l'attuazione di misure correttive volte a ridurre il livello di rischio. La qualità della programmazione ispettiva, l'omogeneità delle modalità di controllo, il rafforzamento delle competenze specialistiche e la disponibilità di strumenti informativi adeguati rappresentano, pertanto, elementi essenziali per garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza del territorio.

La presente proposta di legge risponde a tali esigenze attraverso il riordino delle competenze regionali, il rafforzamento delle capacità amministrative e la valorizzazione degli strumenti conoscitivi e dei flussi informativi, nella consapevolezza che la disponibilità di dati aggiornati, affidabili e condivisi costituisce un presupposto imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione, controllo e pianificazione.

In questa prospettiva, il provvedimento mira a consolidare un modello regionale integrato e coordinato di gestione del rischio industriale, capace di coniugare sviluppo produttivo, sicurezza degli impianti, protezione del territorio e trasparenza amministrativa, al fine di assicurare maggiore certezza nell'esercizio delle competenze e più elevati livelli di sicurezza a beneficio dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni coinvolte.

Di seguito si riporta l'illustrazione dei contenuti dei singoli articoli.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione).

La proposta di legge disciplina, innanzitutto, le funzioni regionali di cui agli articoli 7 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), concernenti la prevenzione e la gestione del rischio negli stabilimenti di soglia inferiore; disciplina, altresì, le attività regionali relative alla prevenzione e alla gestione del rischio negli stabilimenti di soglia superiore presenti sul territorio lombardo, esercitate secondo le attribuzioni previste dalla normativa europea e statale di riferimento.

Come già precisato, il decreto legislativo n. 105 del 2015 configura un articolato sistema multilivello di governo del rischio industriale, nel quale Stato (incluse le Prefetture), Regioni, enti locali, gestori degli stabilimenti e organismi tecnici concorrono, secondo le rispettive attribuzioni, al perseguimento dell'obiettivo comune della tutela della salute umana e dell'ambiente.

In tale contesto, gli articoli 7 e 27 del decreto legislativo attribuiscono alle Regioni specifiche funzioni relative, rispettivamente, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività ispettive presso gli stabilimenti di soglia

inferiore e all'esercizio delle competenze amministrative concernenti la prevenzione e il controllo dei rischi di incidente rilevante. La legge regionale si pone pertanto come strumento di attuazione e di organizzazione di tali competenze, definendo modalità operative, procedure e strumenti idonei ad assicurarne un esercizio efficace e uniforme sul territorio regionale.

L'obiettivo del legislatore regionale è disciplinare in modo più dettagliato possibile l'esercizio delle funzioni di Regione, mediante i propri margini di competenza amministrativa, tenendo conto anche delle funzioni e delle attività assegnate dalla norma nazionale anche in ambito di stabilimenti di soglia superiore così da apportare effetti significativi sul sistema di gestione del rischio di incidente rilevante.

Il comma 2 introduce, infatti, una disposizione volta a specificare meglio l'ambito soggettivo di applicazione della legge. La norma individua gli articoli in cui il richiamo agli "stabilimenti" deve intendersi riferito a tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante disciplinati dal decreto legislativo n. 105/2015, ricomprendendo quindi sia gli stabilimenti di soglia inferiore sia gli stabilimenti di soglia superiore.

La previsione è finalizzata a evitare possibili incertezze interpretative nell'applicazione delle disposizioni regionali e assume particolare rilievo in quanto, pur essendo il principale oggetto della legge costituito dall'esercizio delle funzioni regionali relative agli stabilimenti di soglia inferiore (in particolare: le ispezioni), alcune disposizioni contenute nella proposta di legge hanno natura generale e riguardano il complessivo sistema regionale di prevenzione del rischio industriale.

In particolare, le disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 9 e 10 si riferiscono anche agli stabilimenti di soglia superiore, nel rispetto del quadro delle competenze definito dalla normativa statale. Rientrano in tale ambito le disposizioni concernenti la promozione della cultura della prevenzione, la formazione, il coordinamento con la pianificazione territoriale e di protezione civile (articoli da 8 a 10). Resta fermo che, per gli aspetti specificamente disciplinati dal decreto legislativo n. 105/2015 in relazione agli stabilimenti di soglia superiore, trovano applicazione le competenze e le procedure individuate dalla normativa statale.

Il comma 3 dell'articolo 1, onde evitare vuoti normativi, specifica che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente proposta di legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

Art. 2 (Competenze della Regione)

L'articolo disciplina in modo puntuale le competenze attribuite a Regione Lombardia dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nell'attuale assetto ordinamentale delineato dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015 dispone che, fino al completamento del trasferimento alle Regioni delle funzioni previste dal citato articolo 72, le relative competenze continuano ad essere esercitate dallo Stato secondo le modalità stabilite dal Capo II del medesimo decreto. Tale trasferimento è subordinato all'adozione della normativa regionale di settore, all'operatività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e alla conclusione di uno specifico accordo di programma tra Stato e Regione volto a verificare la sussistenza dei presupposti necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Nelle more del perfezionamento di tale percorso, il legislatore statale attribuisce alle Regioni specifiche competenze, principalmente riferite agli stabilimenti di soglia inferiore, che costituiscono tuttora il principale ambito di intervento regionale nella materia del rischio di incidente rilevante.

La proposta legislativa in esame si propone, pertanto, di disciplinare in maniera organica l'esercizio di tali attribuzioni, fornendo un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello contenuto nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 105 del 2015 e regolando gli aspetti procedurali che l'esperienza applicativa regionale ha evidenziato come particolarmente rilevanti.

Nel corso degli anni, infatti, la struttura regionale competente ha rilevato l'esigenza di definire con maggiore precisione taluni procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alla programmazione delle attività ispettive, alle modalità di svolgimento delle ispezioni e ai rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, quali la Regione, in qualità di autorità competente, e ARPA Lombardia, quale organismo tecnico di supporto ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 9 del d.lgs. 105/2015.

L'attività amministrativa svolta nel settore ha, inoltre, evidenziato ulteriori profili meritevoli di specifica regolamentazione, cui la presente proposta di legge fornisce risposta mediante le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Resta, in ogni caso, ferma la collaborazione con le Amministrazioni centrali dello Stato nell'esercizio delle rispettive competenze, secondo il modello di cooperazione istituzionale delineato dal decreto legislativo n. 105 del 2015, al fine di assicurare elevati livelli di tutela della popolazione, dell'ambiente e del territorio rispetto ai rischi derivanti dalla presenza di sostanze pericolose.

Pertanto, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, come da elenco del comma 2, di natura non esaustiva (*"in particolare"*):

- a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e il programma delle ispezioni di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) svolge le ispezioni ordinarie e monitora il corretto e periodico svolgimento del programma di ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- c) dispone le ispezioni straordinarie ai sensi dell'art. 27, comma 7, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- d) adotta i provvedimenti conclusivi ad esito delle suddette ispezioni;
- e) può istituire le commissioni ispettive suppletive di cui all'art. 6 del presente progetto di legge (PDL);
- f) promuove le attività e i programmi connessi alla prevenzione del rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 8 del PDL;
- g) promuove la formazione, in particolare del personale regionale;
- h) coordina i dati e le informazioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio lombardo.

Ognuna di queste funzioni trova la sua specifica disciplina in singoli articoli del testo di legge ai quali si rimanda.

Giova, tuttavia, precisare che il sopracitato elenco di funzioni regionali non va inteso come una mera riproduzione di quello già normato dal legislatore nazionale, ma implica una declinazione dettagliata e sistematica delle stesse. Allo stesso tempo, l'elenco in questione non può considerarsi esaustivo di tutte le funzioni e le attività che il legislatore statale ha assegnato alle regioni, ma deve considerarsi riferito, in particolare, a quelle per le quali è stata ritenuta opportuna una declinazione concreta e puntuale a livello normativo regionale. Lo scopo alla base di tale normazione è:

- provvedere ad una efficace e capillare programmazione delle ispezioni;
- garantire un sistema organico di ispezioni e controlli;
- assicurare un coordinamento efficace delle attività di prevenzione;
- rafforzare la capacità operativa della Regione in materia di sicurezza industriale.

Uno degli elementi di maggiore innovatività della proposta di legge è rappresentato dalla realizzazione di un sistema integrato di acquisizione, condivisione e valorizzazione delle informazioni rilevanti in materia di rischio di incidente rilevante. Tale sistema è finalizzato a rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa e a supportare l'esercizio delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali coinvolti. In questa prospettiva si inserisce la previsione di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2, che attribuisce alla Regione il compito di coordinare il patrimonio informativo relativo agli stabilimenti soggetti alla 'disciplina Seveso', al fine di agevolare l'attività istruttoria, migliorare la capacità di analisi e supportare l'assunzione di decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi di prevenzione del rischio.

La principale fonte informativa è costituita dalla notifica che il gestore dello stabilimento è tenuto a trasmettere al superamento delle soglie di assoggettamento previste dal decreto legislativo n. 105 del 2015. Tale adempimento viene effettuato mediante l'inserimento, secondo modulistica standardizzata, delle informazioni richieste nell'applicativo gestito da ISPRA per conto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le informazioni contenute nella notifica si distinguono tra dati pubblici, liberamente consultabili, e dati riservati, accessibili esclusivamente alle amministrazioni destinatarie della notifica stessa, tra le quali rientra anche la Regione, secondo quanto previsto dalla normativa statale (articolo 13 del d.lgs. 105/2015).

A tali informazioni si affiancano ulteriori basi conoscitive di particolare rilevanza, quali quelle relative ai Piani di Emergenza Esterna (di cui all'articolo 21 del d.lgs. 105/2015), ai cd. gruppi domino (di cui all'articolo 19 del PDL), agli Elaborati Tecnici "Rischio di Incidenti Rilevanti" (ERIR: articolo 22 del citato d.lgs.), nonché, secondo le previsioni innovative introdotte dalla presente proposta di legge, alle schede tecniche degli stabilimenti e al registro degli incidenti (articoli 5 e 12 del PDL).

L'attività regionale di coordinamento del patrimonio informativo non si esaurisce nella sua rappresentazione all'interno dell'Infrastruttura Regionale per l'Informazione Territoriale, che pure costituisce uno strumento centrale di organizzazione e consultazione dei dati, ma è finalizzata ad accrescere il valore conoscitivo derivante dall'integrazione delle diverse fonti informative. L'obiettivo è rendere i dati maggiormente accessibili, interoperabili e utilizzabili nei diversi ambiti decisionali interessati dalla disciplina Seveso, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale, alla programmazione e allo svolgimento delle attività ispettive, nonché alla predisposizione e all'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna.

Inoltre, al comma 3, la presente proposta di legge disciplina la possibilità regionale di ricorrere, fermo restando il supporto tecnico di ARPA previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 105/2015, ad accordi e convenzioni con Amministrazioni Centrali dello Stato, con ARPA Lombardia, INAIL, ISPRA e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'esercizio delle funzioni regionali.

Anche in questo caso, la norma regionale declina più specificatamente, rispetto a quella nazionale, la categoria dei soggetti cui si può ricorrere in sede di accordi e convenzioni. In particolare, la possibilità di ricorrere agli enti e agli istituti sopracitati è legittimata dal legislatore nazionale che, all'art. 9 del d.lgs. 105/2015, espressamente prevede: *Le Regioni (...) si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.*

Si precisa anche che il “*supporto tecnico-scientifico di ARPA*” citato in norma vuole fare riferimento alle competenze assegnate all'Agenzia dal legislatore statale in materia ricomprese nella attività istituzionale di ARPA; la possibilità di ricorrere alla stipula di accordi e convenzioni con ARPA, prevista dalla disposizione statale e ripresa in quella regionale, assume principalmente la funzione di disciplinare i rapporti organizzativi e operativi tra la Regione e l'Agenzia nell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali, secondo un modello di collaborazione finalizzato ad assicurare il coordinamento delle attività svolte in materia di rischio di incidente rilevante.

Con riguardo a ISPRA, all'INAIL e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, occorre inoltre considerare che il ricorso a convenzioni è richiamato (oltre che all'articolo 9 del d.lgs. 105/2015) anche all'articolo 9, comma 3, del PDL, in quanto la collaborazione della Regione con tali enti può assumere contenuti differenti. In particolare, qualora tali convenzioni abbiano ad oggetto lo svolgimento delle attività formative previste dalla presente proposta di legge, trovano applicazione l'articolo 9, comma 3, del PDL, che individua espressamente tali soggetti quali organismi dei quali la Regione può avvalersi per le iniziative di formazione in materia di rischio industriale e l'articolo 15, comma 1, del PDL, che ne prevede gli aspetti finanziari. L'articolo 2, comma 3, e l'articolo 9, comma 3, del PDL operano, pertanto, in modo complementare.

Art. 3 (Raccordo istituzionale tra Regione e comuni).

L'articolo 3 si inserisce nel più ampio intervento di riordino e sistematizzazione delle competenze amministrative in materia di rischio di incidenti rilevanti, con l'obiettivo di rendere maggiormente evidente, coordinato ed efficace il ruolo dei comuni all'interno del sistema regionale di prevenzione e gestione del rischio industriale.

La disposizione, da un lato, effettua una ricognizione delle funzioni già attribuite agli enti locali dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e, dall'altro, introduce alcuni elementi di rafforzamento e coordinamento funzionale finalizzati a garantire una più efficace integrazione delle attività comunali con quelle esercitate dalla Regione in materia di rischio di incidente rilevante.

La *ratio* complessiva della norma regionale risiede nella consapevolezza che la sicurezza connessa alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante non può essere assicurata esclusivamente attraverso controlli sugli impianti o misure di carattere emergenziale, ma richiede un'efficace integrazione con le

politiche di governo del territorio, con la circolazione delle informazioni tra amministrazioni e con la diffusione delle conoscenze verso la popolazione interessata.

Per tale ragione, la disposizione regionale valorizza il ruolo dei comuni quali enti di prossimità, chiamati a svolgere una funzione essenziale sia nella pianificazione urbanistica sia nell'attività di raccordo informativo tra gestori, cittadini e amministrazioni pubbliche. In particolare, la norma mira a valorizzare le funzioni assegnate ai comuni dal legislatore nazionale, affinché contribuiscano in modo efficace alle attività regionali di programmazione delle ispezioni, di gestione dei dati e di formazione degli operatori.

Il comma 1 individua le principali funzioni attribuite ai comuni nel cui territorio insistono stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sia di soglia inferiore che superiore. La norma si pone nel solco della disciplina statale perseguendo, al contempo, l'ulteriore finalità di rendere maggiormente effettivo il sistema di coordinamento istituzionale attraverso specifici obblighi di comunicazione e di collaborazione verso la Regione.

La lettera a) attribuisce ai comuni il compito di trasmettere tempestivamente alla Regione tutte le informazioni concernenti la predisposizione e l'aggiornamento dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (ERIR), previsto dall'articolo 22, comma 7, del d.lgs. n. 105 del 2015. Tale previsione assume particolare rilevanza poiché l'ERIR costituisce uno strumento urbanistico strategico per i comuni interessati dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante o dagli effetti che tali aziende possono produrre sul territorio. Esso rappresenta, infatti, il principale strumento attraverso il quale vengono analizzate le relazioni tra rischio industriale e assetto urbanistico, consentendo di orientare sia la pianificazione futura sia la valutazione degli interventi edilizi e delle trasformazioni territoriali. Proprio in ragione della centralità che l'ERIR riveste ai fini del controllo dell'urbanizzazione e della prevenzione dell'esposizione della popolazione agli effetti di possibili eventi incidentali, la Regione intende favorirne una più rapida predisposizione e un costante aggiornamento: pertanto, il legislatore regionale ha inteso rafforzare il carattere cogente dell'obbligo già previsto dal d.lgs. n. 105 del 2015, enfatizzando la necessità che l'elaborato sia predisposto e aggiornato in tempi congrui e che la relativa attività sia tempestivamente comunicata alla Regione (comma 1, lettera a). Ciò risponde all'esigenza di consentire all'amministrazione regionale di disporre di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato sullo stato di attuazione degli obblighi pianificatori da parte degli enti locali e, conseguentemente, di monitorare in maniera più efficace il corretto coordinamento tra pianificazione urbanistica e presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Sotto questo profilo, la trasmissione alla Regione delle informazioni relative all'ERIR non costituisce un mero adempimento formale, ma uno strumento funzionale alla costruzione di una mappatura regionale delle situazioni di rischio e delle relative misure di governo del territorio.

La lettera b) del comma 1 prevede che i comuni collaborino alle iniziative promosse dalla Regione in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. La disposizione è espressione del principio di leale collaborazione tra livelli di governo e mira a rafforzare il coinvolgimento degli enti locali nelle politiche regionali di prevenzione. La *ratio* sottesa è quella di superare una visione settoriale delle competenze, favorendo invece la costruzione di un sistema integrato nel quale la Regione e i comuni concorrano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, al perseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza territoriale, tutela dell'ambiente e protezione della popolazione. Attraverso questa previsione il legislatore regionale intende

valorizzare il ruolo attivo degli enti locali, promuovendone il coinvolgimento nelle attività di informazione, formazione, monitoraggio, confronto tecnico, esercitazione e sensibilizzazione che la Regione potrà sviluppare nell'ambito delle proprie competenze.

La disposizione assume, inoltre, particolare rilievo nella prospettiva del più ampio, e già citato, sistema informativo regionale riferito all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. h), e richiamato all'art.10, comma 3, della presente proposta di legge.

TITOLO II

ISPEZIONI

Art. 4 (Pianificazione e programmazione delle ispezioni).

L'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 105/2015 stabilisce che la Regione, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, *predisporre il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti.*

Di conseguenza, la presente proposta dedica il Titolo II alla disciplina di tale funzione, che la Regione ritiene fondamentale al fine di garantire la corretta gestione delle attività ispettive negli stabilimenti di soglia inferiore sul territorio lombardo.

Il comma 1 chiarisce che la Regione, per l'attività di pianificazione procede secondo i criteri dettati dall'art. 27, comma 3, del d.lgs. 105/2015 mentre detta i criteri specifici per procedere – nell'ambito della pianificazione stessa - alla programmazione delle ispezioni.

Infatti, l'art. 27 della normativa nazionale distingue il piano delle ispezioni dalla mera programmazione delle stesse: il primo definisce il quadro strategico e i criteri generali dell'azione ispettiva, mentre la seconda ne costituisce l'attuazione concreta mediante la pianificazione delle verifiche da effettuare.

Il piano, secondo quanto stabilito dal legislatore statale, deve contenere i seguenti elementi: a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza; b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione; c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano; d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19; e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4; g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7; h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con particolare riguardo alla lettera f) del comma 3 dell'art. 27 della normativa statale richiamata, la presente proposta legislativa definisce criteri regionali aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 27 e dall'allegato H del decreto legislativo n. 105 del 2015, ai fini della predisposizione annuale del programma di ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore.

Questi intendono sistematizzazione in modo *standard* l'attività di programmazione ordinaria e valorizzare alcuni elementi, cosicché i gestori lombardi possano essere nelle condizioni di conoscere *ex ante* tutti gli elementi tenuti in considerazione dalla Regione per lo sviluppo dei programmi di ispezione.

Invero, quindi, la disposizione regionale non modifica né sostituisce i criteri previsti dalla normativa statale, ma individua ulteriori elementi di valutazione che la Regione può utilizzare per orientare la programmazione annuale delle ispezioni in modo trasparente, oggettivo e coerente con le peculiarità del contesto produttivo lombardo.

In particolare, assume rilievo, quale elemento di valutazione, la data dell'ultima ispezione effettuata, al fine di assicurare una periodica verifica delle condizioni di sicurezza degli impianti e di evitare intervalli temporali eccessivamente prolungati tra i controlli.

La programmazione tiene, altresì, conto degli esiti delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni impartite al gestore, valorizzando il grado di adempimento da parte del gestore e l'efficacia delle misure correttive adottate a seguito delle precedenti attività ispettive.

Ulteriore criterio è rappresentato dalla quantità e dalla natura delle prescrizioni e delle raccomandazioni regionali formulate in occasione dell'ultima ispezione, in quanto elementi indicativi della complessità delle criticità riscontrate e del livello di attenzione richiesto ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti.

La norma considera, inoltre, tra i criteri per la programmazione annuale delle ispezioni, la presentazione della scheda tecnica prevista dall'articolo 5 del PDL in riferimento al recepimento delle raccomandazioni formulate nel corso della relativa istruttoria. Tale previsione è finalizzata a incentivare forme di collaborazione attiva tra gestore e amministrazione e ad accrescere la conoscenza del livello di rischio presente negli stabilimenti.

Infine, tra gli elementi valutabili ai fini della determinazione della programmazione delle visite ispettive, è inclusa l'adozione, da parte dei gestori, di implementazioni di sistemi volontari di gestione orientati al miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, della qualità e della tutela dell'ambiente. La disposizione valorizza, in particolare, il possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati, tenendo conto della loro numerosità, del livello di qualificazione e della pertinenza rispetto agli obiettivi di prevenzione del rischio industriale. Tale criterio riconosce il contributo che gli strumenti di gestione volontaria possono apportare al rafforzamento delle misure organizzative e procedurali poste a presidio della sicurezza degli stabilimenti.

Alla stregua della normativa statale, si precisa, la norma regionale non contiene tempistiche circa la durata temporale della pianificazione benché abbia cura di specificare la valenza annuale della programmazione (comma 4 dell'art. 27 del d.lgs. 105/2015) dal momento che risulta un orizzonte temporale congruo per poter prevedere il programma ispettivo, dati i criteri e le esigenze amministrative.

Art. 5 (Scheda tecnica).

L'articolo 5 introduce, nell'ordinamento regionale, uno strumento finalizzato a supportare le attività regionali di programmazione delle ispezioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, attraverso la raccolta di ulteriori informazioni tecniche rese volontariamente disponibili dai gestori.

Ai fini della programmazione annuale, infatti, un numero maggiore di informazioni e di aggiornamenti sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti sottosoglia incrementa l'efficacia e la qualità della programmazione regionale.

Pertanto, sebbene lo strumento neo introdotto non sia assimilabile ad un rapporto di sicurezza, né ne condivide appieno la ratio, esso rappresenta un adempimento (facoltativo) a carico delle imprese prodromico alla attività pianificatoria, quest'ultima pienamente rientrante nelle funzioni regionali.

In altri termini, esso facilita e supporta l'esercizio in concreto della funzione amministrativa in parola senza imporsi come un ulteriore adempimento a carico delle imprese.

In aggiunta, la scheda tecnica presenta benefici anche ai fini delle attività ispettive, in quanto le informazioni ivi riportate, una volta acquisite e adeguatamente valutate, possono determinare una riduzione dell'esigenza o dell'urgenza di procedere a una visita ispettiva presso lo stabilimento che ha aderito all'iniziativa.

Venendo nello specifico, il comma 1 prevede che i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore possano trasmettere alla Regione una scheda tecnica di analisi del rischio, volta a documentare l'avvenuta identificazione dei pericoli presenti nello stabilimento nonché la valutazione della probabilità e della gravità dei possibili eventi incidentali. La trasmissione della scheda costituisce una facoltà e non un obbligo a carico dei gestori e ha la finalità di fornire agli uffici regionali elementi conoscitivi ulteriori utili alla definizione dei criteri di cui all'articolo 4.

La disposizione demanda a un successivo provvedimento della Giunta regionale per la definizione dei contenuti della scheda tecnica di analisi del rischio e delle relative modalità di trasmissione telematica, al fine di garantire uniformità nella raccolta delle informazioni e standardizzazione delle procedure (comma 1).

Deve precisarsi che le informazioni richieste per la redazione della scheda saranno diverse e ulteriori rispetto a quelle previste per la compilazione della notifica di cui all'art. 13 del d.lgs. 105/2015. Ad esempio, potranno essere indicati dati sui processi, sulle aree di potenziale danno e sul Sistema di Gestione della Sicurezza.

Inoltre, la redazione della scheda tecnica non è prevista dal d.lgs. 105/2015, che prevede un obbligo di trasmissione, oltre alla notifica di cui sopra, solo per il rapporto di sicurezza e soltanto per gli stabilimenti di soglia superiore.

È doveroso, nondimeno, precisare che la scheda tecnica di cui alla presente proposta di legge non si sostanzierà in un adempimento equivalente al rapporto di sicurezza (di cui all'articolo 15 del d.lgs. 105/2015) attualmente previsto a carico dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore, in quanto ne differisce per due ragioni: a) non è un obbligo a carico dei gestori degli stabilimenti di soglia inferiore ubicati nel territorio regionale, bensì una facoltà che permette ai gestori di non essere inseriti con priorità nella programmazione delle ispezioni (diversamente potrebbe accadere, laddove la scheda tecnica, ad esempio, non fosse trasmessa: si veda l'art. 4, comma 1, lettera d), del PDL); b) l'utilità intrinseca di tale strumento è la possibilità, per la Regione, di raccogliere più dati possibili al fine da avere una mappatura capillare del territorio, funzionale all'espletamento delle proprie funzioni.

Al fine di assicurare una valutazione tecnica delle informazioni trasmesse, il comma 2 istituisce presso la Direzione regionale competente in materia di rischio industriale un nucleo tecnico di valutazione, incaricato dell'analisi delle schede tecniche ove presentate dai gestori degli stabilimenti di soglia inferiore.

Il comma 3 disciplina la composizione del nucleo, prevedendo che esso sia costituito con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La composizione dell'organismo garantisce la presenza delle competenze tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione, attraverso la partecipazione di un dirigente della Direzione regionale competente con funzioni di presidente, di un funzionario esperto in materia di rischio industriale appartenente alla medesima direzione e di un rappresentante di ARPA Lombardia competente per materia. La previsione di neutralità finanziaria per i componenti del nucleo è giustificata dal fatto che l'attività espletata dai suoi componenti rientra nell'attività istituzionale degli enti di appartenenza.

Il comma 4 individua la funzione di supporto del nucleo tecnico di valutazione, prevedendo che, all'esito dell'analisi delle schede tecniche, esso possa formulare raccomandazioni finalizzate a supportare il gestore nella definizione e nell'aggiornamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Le raccomandazioni assumono pertanto una funzione collaborativa e di miglioramento continuo dei livelli di sicurezza degli stabilimenti interessati.

Il comma 5 attribuisce rilevanza al recepimento delle eventuali indicazioni formulate dal Nucleo tecnico di valutazione nell'ambito della programmazione delle attività ispettive. In particolare, si prevede che il mancato accoglimento delle raccomandazioni formulate dal nucleo costituiscono elementi di valutazione ai fini dell'individuazione degli stabilimenti di soglia inferiore da sottoporre a ispezione. La disposizione non introduce, pertanto, obblighi sanzionabili, ma collega tali circostanze alla definizione dei criteri di controllo da parte dell'amministrazione regionale.

Il comma 6 disciplina l'utilizzo delle schede tecniche nell'ambito delle attività di controllo, prevedendo che la documentazione trasmessa dai gestori sia acquisita dalle commissioni ispettive di cui all'articolo 6 del PDL per lo svolgimento delle ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza. In tal modo, le informazioni rese disponibili dai gestori possono concorrere ad una più efficace pianificazione e conduzione delle attività ispettive.

Infine, il comma 7 disciplina le tempistiche per la trasmissione della scheda tecnica, ove il gestore ritenga di procedere in tal senso. In particolare, il documento deve essere presentato entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 1 per gli stabilimenti esistenti, entro sei mesi dall'inizio dell'attività per gli stabilimenti nuovi ed entro sei mesi dall'introduzione delle modifiche per gli stabilimenti interessati da cambiamenti rilevanti. La disposizione assicura così l'aggiornamento delle informazioni messe a disposizione dell'amministrazione in relazione alle diverse situazioni operative degli stabilimenti di soglia inferiore.

Art. 6 (Commissioni ispettive per gli stabilimenti di soglia inferiore).

Come noto, il d.lgs. 105/2015 assegna alla Regione (o al soggetto da essa designato) la competenza a svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante cd. di soglia inferiore e, in particolare, ad individuare i soggetti facenti parte delle cd. commissioni ispettive. Nell'assegnare tale funzione amministrativa in materia di prevenzione e gestione del rischio di incidenti rilevanti, l'art. 7 del citato decreto ha cura di specificare che la Regione, *fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia*

regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare delle convenzioni con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio.

In merito alle specifiche modalità di svolgimento delle ispezioni sugli stabilimenti di soglia inferiore, il legislatore nazionale stabilisce, in base al combinato disposto di cui all'art. 27 e ai punti 3, 4, e 7 dell'Allegato H al d.lgs. 105/2015, che:

- le ispezioni devono essere effettuate per mezzo di “commissioni ispettive” composte da soggetti individuati dalla Regione (punto 3);
- il soggetto che dispone le ispezioni conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione (punto 3);
- i programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti interessati di cui al punto 4.2 dell'allegato; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni non è, comunque, superiore a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore (punto 4).

Ai sensi del punto 7 di tale allegato il personale incaricato delle ispezioni è scelto tra dirigenti e funzionari tecnici con specifici requisiti.

Il d.lgs. 105/2015, però, non detta ulteriori disposizioni riguardo alle modalità di individuazione e al numero dei componenti delle commissioni ispettive regionali; di talché è apparso necessario, con la legge regionale del 30 dicembre 2024, n. 21 (articolo 4), un intervento legislativo regionale volto a disciplinare nel dettaglio tali aspetti. Lo scopo della norma era garantire il numero di ispezioni regionali periodiche previste dalla legge. Infatti, in base al quadro normativo nazionale, negli ultimi anni, sono state riscontrate non poche difficoltà nel garantire la periodicità alle ispezioni dettata dal d.lgs. 105/2015, dato l'esiguo numero di personale a disposizione.

Per tale motivo, nel 2024, si è reso necessario un intervento legislativo regionale che disciplinasse in modo puntuale la procedura regionale di composizione delle commissioni e che risolvesse i problemi emersi circa la periodicità (scarsa) delle ispezioni.

L'intervento normativo di cui sopra, opportunamente ripreso e aggiornato (con la presente proposta di legge) attraverso l'introduzione di alcune modifiche e integrazioni (in particolare, in riferimento alla convenzione di cui ai commi 1 e 2), è stato ricollocato nell'articolo 6 della presente proposta di legge, essendo stata ritenuta la sede maggiormente idonea ad accoglierne il contenuto in un'ottica di coerenza sistematica, organicità della disciplina e migliore coordinamento del quadro normativo regionale.

L'articolo, nello specifico, disciplina – nel rispetto di quanto disciplinato dalla norma statale - la composizione e il funzionamento delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore.

La *ratio* complessiva dell'articolo è duplice. Da una parte, essa mira a garantire la qualità tecnica delle ispezioni, valorizzando il patrimonio professionale presente presso ARPA Lombardia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, soggetti istituzionalmente deputati alla prevenzione e al controllo dei rischi industriali. Dall'altra, intende assicurare la sostenibilità e l'efficacia del sistema ispettivo regionale, consentendo alla

Regione di ampliare il numero delle commissioni e la capacità di controllo in funzione delle effettive esigenze del territorio e degli obblighi imposti dalla normativa statale in materia di frequenza delle ispezioni.

Il comma 1 individua il modello ordinario di costituzione delle commissioni ispettive. La disposizione prevede che le ispezioni siano svolte da commissioni costituite con decreto della Direzione regionale competente e stabilisce che i relativi componenti siano individuati tra dirigenti e funzionari tecnici in servizio presso ARPA Lombardia e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia. La conferma della scelta di tali soggetti risponde all'esigenza di assicurare che le verifiche siano effettuate da personale qualificato e dotato delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nei diversi ambiti della sicurezza industriale, della prevenzione incendi e della tutela ambientale. La previsione della preventiva stipulazione di una convenzione tra Regione, ARPA e Vigili del Fuoco assicura, inoltre, una stabile cornice organizzativa per la gestione delle attività ispettive e consente di disciplinare in modo uniforme i rapporti tra le amministrazioni coinvolte. La disposizione recepisce, pertanto, il principio secondo cui l'attività di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante richiede il concorso di professionalità differenti e complementari.

Il comma 1 ha anche cura di specificare che parte degli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 105/2015 sono destinate all'Agenzia e al Corpo dei vigili del Fuoco al fine di coprire le spese correlate allo svolgimento del servizio ispettivo. È doveroso precisare che tale previsione non contraddice quanto evidenziato in merito ad ARPA con riferimento all'articolo 2, comma 3, del presente progetto di legge, secondo cui il supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia rientra tra le sue attività istituzionali sia in forza dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 105/2015, sia in forza dell'art. 4, comma 1, lettera d), della l.r. 16/1999 e, pertanto, per la partecipazione dei funzionari di ARPA (così come dei Vigili del Fuoco) alle commissioni ispettive previste dal comma 1 non sono dovuti compensi né gettoni di presenza.

Il comma 2 - un elemento di novità rispetto all'art. 4 della l.r. 21/2024 - individua i contenuti essenziali della convenzione prevista dal comma precedente. La norma rispecchia l'esigenza di rafforzare la governance di Regione, parte essenziale della convenzione di cui al precedente comma, anche sugli aspetti operativi più rilevanti del sistema ispettivo.

In particolare, la lettera a) prevede la definizione delle modalità di svolgimento delle ispezioni, perseguendo l'obiettivo di garantire uniformità procedurale e omogeneità dei controlli sull'intero territorio regionale. La lettera b) riguarda la composizione delle commissioni ispettive e mira ad assicurare che queste siano strutturate in modo coerente con le caratteristiche delle attività da verificare. La lettera c) disciplina le modalità di collaborazione tra ARPA e Vigili del Fuoco, dando attuazione al principio di coordinamento tra amministrazioni e prevenendo possibili sovrapposizioni o duplicazioni di attività. La lettera d) disciplina, invece, i criteri di trasferimento e la misura delle risorse finanziarie derivanti dalle tariffe versate dai gestori degli stabilimenti, assicurando che le amministrazioni coinvolte possano disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle ispezioni in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Attualmente è in vigore una convenzione che, come previsto dalle disposizioni transitorie della presente proposta di legge, resterà valida fino alla sua naturale scadenza del 31 dicembre 2027 (art. 14, comma 3, del PDL). La stessa convenzione prevede, tra l'altro, anche la percentuale di risorse destinate a coprire le spese di

ARPA e dei Corpo dei Vigili del Fuoco correlate al servizio ispettivo reso, attualmente pari all'80% degli introiti derivanti dalle tariffe, in ragione del dettato normativo di cui all'art. 30 del d.lgs.105/2015.

Tale misura, che si prevede di poter confermare (tramite convenzione) anche per il futuro, garantisce un margine fino al 20% di proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 30 del d.lgs. 105/2015, tali da poter destinare tale margine alle attività di formazione come precisato all'art. 9.

Il comma 3 conferma un importante elemento di flessibilità organizzativa introdotto dalla l.r 21/2024. La disposizione prende atto della necessità di garantire il rispetto della periodicità delle ispezioni prevista dalla normativa statale e, a tal fine, consente alla Regione di individuare ulteriori soggetti idonei da affiancare a quelli ordinariamente provenienti da ARPA e Vigili del Fuoco. La *ratio*, come anticipato, del comma – e di quelli successivi - consiste nell'evitare che eventuali limiti organizzativi o carenze di personale possano compromettere il regolare svolgimento dei controlli. Pur mantenendo fermo il supporto tecnico-scientifico di ARPA, la Regione è autorizzata a reperire ulteriori professionalità mediante una procedura di evidenza pubblica rivolta a dirigenti e funzionari appartenenti agli enti indicati dall'Allegato H del d.lgs. n. 105 del 2015 e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa nazionale. La manifestazione di interesse prevista dalla disposizione è finalizzata alla formazione di un elenco di esperti qualificati cui attingere per incrementare la capacità operativa del sistema ispettivo regionale.

La qualità delle procedure di selezione per la redazione dell'elenco di soggetti idonei a formare le commissioni ispettive e delle modalità di affidamento dell'incarico viene garantita dall'elevata professionalità richiesta ai candidati, dall'assenza di conflitti di interessi nonché dalla imparzialità e trasparenza delle modalità selettive.

Il comma 4 disciplina l'utilizzo dell'elenco formatosi all'esito della procedura prevista dal comma precedente.

Il comma 5 stabilisce che le commissioni ispettive siano composte da due a tre componenti effettivi, in relazione alla complessità dello stabilimento da ispezionare e alle esigenze di multidisciplinarietà richieste dal caso concreto. È inoltre prevista la possibilità di partecipazione di uditori in numero non superiore a tre. La disposizione intende garantire un equilibrio tra efficacia operativa e completezza delle competenze tecniche coinvolte, consentendo di modulare la composizione della commissione in funzione delle caratteristiche dell'impianto. La presenza degli uditori risponde inoltre ad esigenze formative e di crescita professionale, favorendo la progressiva costruzione di ulteriori competenze specialistiche nel settore delle ispezioni Seveso. Le suddette previsioni riprendono, sostanzialmente, quanto già previsto dall'art. 4 della l.r. 21/2014.

Il comma 6 riguarda il compenso spettante agli ispettori delle commissioni suppletive derivante dagli oneri versati dallo stabilimento ispezionato ai sensi del d.lgs. 105/2015; la definizione della correlata quota delle somme dovute va ricondotta alla competenza regionale sulla disciplina delle modalità di versamento delle somme/tariffe spettanti ai componenti effettivi delle commissioni ispettive, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. d), del citato d.lgs.; la tariffa di riferimento resta comunque la stessa, senza distinguere tra le commissioni ispettive di cui al presente articolo, mentre la determinazione del relativo ammontare dipende dalle caratteristiche dello stabilimento ispezionato.

Si fa presente al riguardo che l'art. 30 del D.lgs. 105/2015, rubricato "Disposizioni tariffarie", prevede espressamente che alle ispezioni di cui all'articolo 27 si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I al d.lgs. e che esse devono coprire il costo effettivo del servizio reso.

Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Il comma 7, infine, demanda alla Giunta regionale la definizione degli aspetti attuativi della disciplina. In particolare, la deliberazione regionale individua le modalità e i criteri per la formazione e gestione dell'elenco degli esperti, le modalità di selezione dei candidati, le procedure di designazione e conferimento degli incarichi nelle commissioni ispettive di cui al comma 5, nonché la percentuale di compenso spettante ai componenti effettivi di tali commissioni. Come detto, quanto contenuto nell'articolo in commento è in vigore dal 2024 e la Giunta regionale ha già approvato la delibera in parola (DGR n. XII/4768 del 22/07/2025 "Definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024"). È stato emanato, nel frattempo, anche il decreto dirigenziale regionale relativo alla manifestazione di interesse, (n. 11122 del 04/08/2025), recante "Definizione della modulistica ed indicazioni per la presentazione della manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco di cui alla legge 21/2024 ed alla DGR XII/4768", oltre che i decreti n. 7648 dell'11/6/2026 e n. 5738 del 4/5/2026.

Attualmente, la Direzione regionale competente ha stilato anche l'elenco degli ispettori.

Ne discende che il permanere del rinvio a DGR per i suddetti profili attuativi, di cui all'articolo 6 del PDL, sottende (oltre alla sostanziale continuità applicativa di quanto ivi previsto) il permanere della potestà regionale di deliberare al riguardo, ove si rendesse necessario aggiornare quanto già disposto ai sensi dell'abrogando articolo 4 della l.r. 21/2024.

Il ricorso alla modalità di reclutamento degli ispettori mediante l'espletamento di una selezione pubblica, previa manifestazione di interesse, e all'affidamento di incarico ai dipendenti delle Agenzie per l'Ambiente e del Corpo dei Vigili del Fuoco aventi sede in tutto il territorio nazionale, risponde soprattutto alla volontà di rispettare la frequenza delle ispezioni prescritta dal d.lgs. 105/2015 e i principi comunitari in materia.

La disciplina comunitaria impone, infatti, che nella materia del rischio di incidenti rilevanti sia assicurato un elevato livello di tutela, secondo i principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

Art. 7 (Modalità e termini di conduzione delle ispezioni)

L'articolo 7 disciplina il procedimento ispettivo relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, definendo i termini, le modalità di svolgimento delle attività di controllo, i rapporti tra la commissione ispettiva e l'autorità competente regionale, nonché gli adempimenti successivi posti a carico del gestore.

La disposizione si colloca nel quadro delle funzioni attribuite alla Regione in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e persegue l'obiettivo di assicurare che le attività ispettive siano caratterizzate da criteri di certezza procedimentale, tempestività, coordinamento istituzionale e verifica dell'effettiva attuazione delle misure di sicurezza adottate dai gestori.

La *ratio* dell'articolo è quella di costruire un procedimento ispettivo completo e strutturato che non si esaurisca nella mera attività di controllo, ma che consenta all'autorità competente di accompagnare il gestore nel

continuo miglioramento dei livelli di sicurezza dello stabilimento, garantendo al contempo un adeguato monitoraggio dell'attuazione delle prescrizioni impartite.

Il comma 1 stabilisce che ciascuna commissione ispettiva avvia l'ispezione presso lo stabilimento individuato dalla Regione e che debba concluderla entro il termine di sei mesi dal relativo avvio.

L'avvio del procedimento in parola consiste, in particolare, in una comunicazione formale che la commissione invia alla Regione e dalla sua ricezione decorrono i termini per la conclusione del procedimento.

La previsione risponde all'esigenza di garantire certezza e uniformità nell'esercizio dell'attività amministrativa, individuando un termine certo (sei mesi) entro il quale devono essere completate tutte le attività istruttorie e valutative connesse all'ispezione.

La fissazione di un termine massimo di durata dell'ispezione consente, inoltre, di contemperare l'efficacia dei controlli con la necessità di evitare che il procedimento ispettivo si protragga oltre un lasso temporale ragionevole, assicurando sia all'amministrazione sia al gestore un quadro procedurale definito e prevedibile.

Il comma 2 precisa la specifica forma di coordinamento e attività tra la commissione ispettiva e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, ai fini della valutazione del sistema di gestione della sicurezza relativamente agli scenari incidentali riconducibili al rischio incendio, la commissione ispettiva di cui all'articolo 6 acquisisce dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la documentazione attestante la conformità dello stabilimento alla normativa di prevenzione incendi.

La disposizione trova fondamento nella particolare competenza tecnica attribuita ai Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi e mira a valorizzare il patrimonio informativo già disponibile presso tale amministrazione, evitando duplicazioni istruttorie e assicurando che le valutazioni svolte dalla commissione ispettiva siano supportate dalla documentazione tecnica e amministrativa più aggiornata. Al tempo stesso, per ragioni di economia procedimentale, non viene richiesta ai Vigili del fuoco l'apertura di una procedura di valutazione *ex novo* in materia.

Il comma 3 disciplina la fase conclusiva dell'attività della commissione ispettiva stabilendo che ciascuna commissione è tenuta a trasmettere alla direzione regionale competente una relazione conclusiva entro il termine di un mese dalla chiusura delle attività ispettive.

La relazione costituisce il documento tecnico che sintetizza le risultanze dell'attività svolta e contiene la proposta delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni da rivolgere al gestore dello stabilimento.

La distinzione tra prescrizioni e raccomandazioni riflette la diversa natura delle misure che possono emergere dall'ispezione: le prime sono finalizzate alla rimozione di situazioni non conformi o comunque meritevoli di intervento, mentre le seconde assumono una funzione di miglioramento e perfezionamento del sistema di gestione della sicurezza.

La disposizione realizza inoltre una netta separazione tra la funzione tecnica di accertamento attribuita alla commissione ispettiva e la successiva funzione amministrativa e provvedimentale riservata all'autorità competente regionale.

Il comma 4 attribuisce alla direzione regionale competente, in qualità di autorità competente ai sensi della normativa in materia di incidenti rilevanti, il compito di adottare gli atti conseguenti alle risultanze dell'ispezione.

Ricevuta la relazione conclusiva della commissione e acquisiti gli esiti dell'attività ispettiva, la direzione regionale provvede, entro due mesi, a impartire le eventuali prescrizioni al gestore, a formulare le conseguenti raccomandazioni e a rivolgere inviti alle altre autorità coinvolte per gli interventi di rispettiva competenza.

La disposizione, da un lato, assicura che le risultanze tecniche dell'ispezione trovino una formale traduzione nell'esercizio dei poteri attribuiti all'autorità competente; dall'altro, rafforza il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nella gestione della sicurezza industriale, consentendo alla Regione di promuovere l'adozione delle misure eventualmente necessarie anche da parte di altri enti.

Il termine di due mesi per (proporre e) impartire le prescrizioni, le raccomandazioni e gli inviti è più breve rispetto a quello (quattro mesi) prescritto dall'articolo 27, comma 8, del d.lgs. 105/2015 e ciò per una duplice ragione: *in primis* perché viene ritenuto più adeguato e, secondariamente, per garantire la massima efficienza del sistema ispettivo regionale.

La previsione di uno specifico termine procedimentale al comma 4, così come quello di cui al comma 3, garantisce infatti la tempestiva definizione del procedimento ispettivo e la rapida comunicazione degli esiti al gestore. Si tenga presente, inoltre, che siffatta tempistica ha comunque natura ordinatoria e ha l'obiettivo di rendere più efficienti i tempi ispettivi e – quindi – la periodicità delle ispezioni.

Giova, altresì, evidenziare che il comma 4 richiama espressamente la facoltà dell'autorità competente di formulare anche “inviti alle autorità”, recependo un istituto già previsto dal paragrafo 11.3 dell'Allegato H al d.lgs. n. 105/2015. Si tratta di uno strumento che consente di indirizzare raccomandazioni o segnalazioni a pubbliche amministrazioni competenti rispetto a specifiche criticità emerse nel corso dell'attività ispettiva.

In talune circostanze, infatti, le problematiche rilevate non possono essere risolte mediante l'adozione di misure correttive da parte del gestore dello stabilimento, in quanto attengono ad ambiti di competenza riservati ad altre autorità pubbliche.

In tali casi, l'autorità competente può formulare appositi inviti affinché l'amministrazione interessata valuti l'opportunità di adottare le iniziative ritenute necessarie.

A titolo esemplificativo, qualora nel corso di un'ispezione emerga l'obsolescenza o l'inadeguatezza di un Piano di Emergenza Esterna, l'autorità competente può rivolgere un invito alla Prefettura affinché proceda al relativo aggiornamento; parimenti, inviti possono essere indirizzati ad altri enti e amministrazioni coinvolti nella gestione del rischio di incidente rilevante, quali ATS, province, comuni o ulteriori soggetti istituzionalmente competenti, al fine di favorire la rimozione delle criticità riscontrate e il complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Il comma 5, infine, disciplina la fase successiva all'adozione delle prescrizioni e delle raccomandazioni regionali. Il gestore, entro il termine indicato dalla direzione regionale competente, è tenuto a trasmettere una relazione illustrativa delle misure adottate per dare attuazione alle prescrizioni e alle raccomandazioni ricevute. La disposizione introduce, così, un meccanismo di verifica successiva, volto ad accertare che gli esiti dell'ispezione producano effetti concreti sul piano della sicurezza dello stabilimento e non si esauriscano in una mera attività conoscitiva. A tal fine, al comma 6, la norma attribuisce alla direzione regionale competente la facoltà di richiedere alla commissione ispettiva l'effettuazione di verifiche *in loco* finalizzate ad accertare la corretta esecuzione delle prescrizioni impartite. La *ratio* della previsione è quella di assicurare la piena

effettività del sistema dei controlli attraverso l'introduzione di una fase di *follow-up* che consente all'amministrazione regionale di verificare il reale adeguamento dello stabilimento alle indicazioni emerse nel corso dell'ispezione.

In questa prospettiva, il procedimento delineato dall'articolo 7 configura un modello di vigilanza improntato non soltanto all'accertamento delle condizioni di sicurezza esistenti, ma anche alla promozione del miglioramento continuo dei sistemi di gestione della sicurezza e alla riduzione del rischio di incidente rilevante, in coerenza con le finalità preventive che caratterizzano l'intera disciplina.

TITOLO III

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Art. 8 (Cultura della prevenzione del rischio industriale)

Il Titolo III è dedicato alla diffusione della cultura della prevenzione in materia di rischio di incidenti rilevanti e alla formazione specialistica del personale preposto alla gestione amministrativa e tecnica della materia.

L'argomento rappresenta un punto di novità della legge, in quanto sviluppa una tematica poco disciplinata a livello nazionale e la declina a livello regionale al fine di rendere più efficaci le funzioni amministrative di controllo e di gestione del rischio di incidente rilevante.

L'articolo 8 completa il sistema regionale delineato dalla normativa statale, affiancando alle funzioni di vigilanza, programmazione e controllo una dimensione preventiva basata sulla diffusione della conoscenza, sul coordinamento tra enti e sul supporto tecnico ai gestori e alle amministrazioni territoriali.

La disposizione esprime una concezione moderna della sicurezza industriale, nella quale la prevenzione degli incidenti rilevanti non è affidata esclusivamente agli strumenti repressivi o di controllo, ma si fonda sulla costruzione di un patrimonio condiviso di competenze, informazioni e buone pratiche. In tale prospettiva, la Regione assume il ruolo di soggetto promotore e coordinatore di un sistema integrato di prevenzione, volto ad accrescere la resilienza del territorio e a garantire elevati livelli di tutela della popolazione, dell'ambiente e delle attività economiche presenti sul territorio regionale.

L'articolo 8 introduce, difatti, disposizioni volte a rafforzare la diffusione della cultura della prevenzione del rischio industriale sul territorio regionale, affiancando alle funzioni di controllo, vigilanza e pianificazione attribuite alla Regione una più ampia attività di supporto, indirizzo e coordinamento istituzionale.

La norma si fonda sul presupposto che la riduzione del rischio di incidente rilevante non possa essere perseguita esclusivamente attraverso strumenti autorizzativi e ispettivi, ma richieda altresì la diffusione di conoscenze, competenze e buone pratiche tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione del territorio e delle attività produttive. In tale prospettiva, l'articolo valorizza il ruolo della Regione quale soggetto di raccordo tra amministrazioni, enti tecnici e operatori economici, promuovendo una gestione del rischio industriale improntata ai principi della prevenzione, della collaborazione istituzionale e dell'uniformità applicativa della normativa di settore.

Al comma 1 si evidenzia la funzione regionale di promozione della cultura della prevenzione del rischio industriale, da esercitare in collaborazione con i comuni e con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte a

diverso titolo nelle attività di pianificazione, protezione civile, tutela ambientale, salute pubblica e governo del territorio.

La disposizione riconosce che la prevenzione del rischio di incidente rilevante costituisce una responsabilità condivisa tra una pluralità di soggetti istituzionali e che l'efficacia delle misure di sicurezza dipende anche dal livello di conoscenza e consapevolezza diffuso sul territorio.

Per tale ragione la norma affida alla Regione il compito di favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze relative alla prevenzione e alla gestione del rischio industriale, contribuendo a rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche di integrare tali profili nelle proprie attività e decisioni.

La finalità del comma 1 non è dunque quella di introdurre nuovi obblighi amministrativi, bensì quella di promuovere un approccio preventivo e partecipato alla sicurezza industriale, in coerenza con i principi che ispirano la disciplina degli incidenti rilevanti a livello nazionale ed europeo.

Il comma 2 valorizza il contributo regionale nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, concernente il piano di emergenza esterna allo stabilimento emanato dal Prefetto. Come previsto dalla norma statale, il Prefetto, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sentito il Comitato Tecnico Regionale (CTR), previa consultazione della popolazione e sulla base delle linee guida previste dal comma 7 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 105/2015, provvede alla predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) per ciascuno degli stabilimenti soggetti alla 'disciplina Seveso', coordinandone altresì l'attuazione.

In tale procedimento si inserisce la cooperazione della Regione, che trova espressione nella partecipazione all'*iter* di formazione del suddetto Piano mediante indicazioni da fornire nell'ambito delle sedi di coordinamento prefettizie. Tale apporto non assume carattere meramente formale, ma costituisce un momento di effettiva collaborazione interistituzionale, attraverso il quale vengono rappresentate le valutazioni tecniche, le conoscenze territoriali e gli elementi informativi di cui la Regione dispone nell'esercizio delle proprie competenze.

La disposizione è, pertanto, finalizzata a riconoscere e valorizzare espressamente il ruolo regionale nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano di Emergenza Esterna, chiarendo come l'intesa prevista dall'articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 105/2015 debba necessariamente tenere conto del contributo istruttorio e tecnico espresso formalmente dalla Regione.

In tale prospettiva, la disposizione intende consolidare il principio della leale collaborazione istituzionale e garantire che la pianificazione dell'emergenza sia il risultato di un processo condiviso, fondato sull'apporto coordinato di tutti i soggetti competenti e su valutazioni costantemente aggiornate rispetto alle caratteristiche del territorio e degli stabilimenti interessati.

Inoltre, occorre precisare che siffatta previsione regionale si rende ancor più necessaria alla luce del fatto che la locuzione *d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati* (di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. 105/2015) non consiste in un vero e proprio accordo formale sancito tra le parti previa autorizzazione alla relativa sottoscrizione; piuttosto, come avviene nella prassi delle diverse Prefetture lombarde, tale intesa si configura come un'attività amministrativa di condivisione e coordinamento di contributi tecnici e amministrativi tra enti.

Il comma 3, da ultimo, attribuisce alla Giunta regionale il compito di concorrere alla diffusione della cultura della prevenzione del rischio industriale anche tramite l'approvazione di un documento finalizzato a collaborare con gli altri enti competenti nella individuazione delle fattispecie di assoggettamento alla normativa in materia di rischio di incidente rilevante. Il riferimento espresso in norma ad un concorso regionale al riguardo rimanda implicitamente al rispetto delle impregiudicate competenze statali in materia.

La disposizione trae origine dalla particolare complessità tecnica della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 105 del 2015, che richiede ai gestori di valutare costantemente la presenza, in base alle quantità, di sostanze pericolose detenute all'interno degli stabilimenti al fine di determinare il corretto regime normativo applicabile.

Nella prassi applicativa, tali valutazioni possono presentare significative criticità interpretative e operative, soprattutto in relazione alle soglie di assoggettamento in presenza di miscele o leghe.

Tali indicazioni, da emanarsi con provvedimento di Giunta regionale, costituiscono un mero strumento di supporto per gli operatori e i soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa nell'ambito di un percorso che sarà oggetto di confronto anche con il livello nazionale, come da prassi in materia di incidenti rilevanti.

Non solo, con il comma 3, il legislatore regionale intende fornire un valido contributo al sistema di prevenzione dei rischi di incidente rilevante in ossequio e in applicazione dei principi di precauzione e prevenzione che regolano la materia. In particolare, allorquando in uno stabilimento, in ragione della presenza di svariate 'sostanze pericolose,' diventa più complesso valutare o meno l'assoggettamento alle norme della 'direttiva Seveso'. Queste ultime, come ribadito anche dalla recente sentenza CGUE 9 luglio 2026, causa C-224/24, devono essere interpretate in modo tale da consentire una valutazione anticipata dei rischi e non solo un controllo successivo delle quantità effettivamente detenute (in particolare, con tale pronuncia è stato ricordato che, *"secondo la giurisprudenza della Corte, un'applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente delle sostanze pericolose in questione e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per l'ambiente basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. Ove risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive"*).

Art. 9 (Formazione per la prevenzione e la gestione del rischio industriale)

L'articolo 9 introduce un pilastro ritenuto essenziale per il sistema regionale di prevenzione del rischio industriale, fondato sullo sviluppo delle competenze, sulla diffusione della cultura della sicurezza e sulla collaborazione tra amministrazioni pubbliche, enti tecnici e operatori economici.

In particolare, disciplina le attività di formazione e aggiornamento professionale promosse dalla Regione in materia di rischio di incidente rilevante, riconoscendo nella crescita delle competenze tecniche e amministrative degli operatori pubblici e privati uno degli strumenti fondamentali per l'effettiva prevenzione degli incidenti industriali e per il corretto esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa di settore.

La disposizione si inserisce nel più ampio impianto della proposta normativa, che intende rafforzare il sistema regionale di governo del rischio industriale non soltanto attraverso strumenti di controllo, vigilanza e pianificazione, ma anche mediante azioni volte ad accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze dei soggetti chiamati, a vario titolo, a operare nell'ambito della prevenzione e della gestione degli incidenti rilevanti.

Del resto, la complessità tecnica della disciplina derivante dal decreto legislativo n. 105 del 2015 richiede un costante investimento nella formazione del personale delle amministrazioni pubbliche coinvolte e, più in generale, di tutti i soggetti che concorrono alla gestione del rischio industriale. L'efficacia delle attività di vigilanza, pianificazione territoriale, protezione civile, tutela ambientale e gestione delle emergenze dipende, infatti, dalla disponibilità di competenze specialistiche adeguate e continuamente aggiornate.

Di talché, la norma attribuisce alla formazione una funzione strategica e trasversale, considerandola un elemento essenziale per il miglioramento continuo del sistema regionale di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Il comma 1 attribuisce alla Regione il compito di promuovere specifiche iniziative di formazione tecnica e amministrativa rivolte sia al personale regionale sia al personale degli altri enti territoriali coinvolti nella gestione del rischio industriale secondo quanto previsto, in materia, dal d.lgs. 105/2015.

La disposizione prende atto del carattere interdisciplinare delle funzioni connesse alla prevenzione degli incidenti rilevanti, che coinvolgono competenze afferenti a numerosi settori dell'azione amministrativa, tra cui la tutela dell'ambiente, il governo del territorio, la protezione civile, la sicurezza degli impianti e la salute pubblica.

La finalità perseguita è quella di accrescere il livello di specializzazione delle risorse umane coinvolte nell'esercizio delle funzioni amministrative e tecniche in materia di rischio industriale, garantendo una maggiore qualità dell'azione amministrativa e una più efficace capacità di prevenzione e gestione degli eventi incidentali.

Il comma 2 specifica ulteriormente le finalità delle attività formative, precisando che esse sono rivolte anche a garantire il corretto svolgimento delle funzioni amministrative attribuite sia al personale regionale sia al personale degli enti che esercitano competenze interferenti con la gestione del rischio industriale.

La disposizione evidenzia come la materia degli incidenti rilevanti presenti numerosi punti di contatto con ulteriori ambiti amministrativi e tecnici, richiedendo un elevato livello di coordinamento tra soggetti istituzionali diversi.

Il comma 3 individua i soggetti tecnici e scientifici dei quali la Giunta regionale può avvalersi per la progettazione e l'erogazione delle attività formative.

La disposizione prevede il coinvolgimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (Polis), enti che già operano stabilmente a supporto dell'amministrazione regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

La norma consente inoltre alla Regione, previa stipulazione di apposite convenzioni, di avvalersi di ulteriori soggetti dotati di elevate competenze tecnico-scientifiche, quali ISPRA, INAIL, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli altri organi tecnici individuati dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

La previsione persegue l'obiettivo di assicurare elevati *standard* qualitativi delle attività formative mediante il coinvolgimento delle principali istituzioni nazionali competenti in materia di sicurezza industriale, prevenzione, controllo ambientale e gestione delle emergenze.

La disposizione realizza inoltre una forma di integrazione tra il livello regionale e quello statale, favorendo la circolazione delle conoscenze specialistiche e la diffusione delle migliori pratiche operative.

Il comma 4 estende la possibilità, per la Regione, di promuovere attività divulgativa anche alla generalità dei gestori degli stabilimenti soggetti alla disciplina del rischio di incidente rilevante.

La previsione si fonda sulla considerazione che la prevenzione degli incidenti rilevanti costituisce un obiettivo condiviso tra amministrazioni pubbliche e operatori economici e che il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza richiede una costante diffusione delle conoscenze e degli strumenti operativi disponibili.

In particolare, giova precisare che, con il comma in questione, la Regione non intende erogare servizi di formazione in materia di rischio di incidente rilevante per specifiche categorie di imprese; piuttosto, si intende favorire strumenti rivolti alla genericità degli operatori nel settore circa la corretta comprensione delle prescrizioni, delle indicazioni e delle raccomandazioni formulate dalle autorità competenti a seguito delle attività ispettive. Ciò al fine di agevolare l'effettiva attuazione delle misure di miglioramento richieste e, di conseguenza, l'efficacia delle ispezioni condotte senza riverberare alcun vantaggio competitivo per le imprese in termini di concorrenza sul mercato.

Il comma 5 disciplina la copertura finanziaria delle attività formative previste dall'articolo 9, commi da 1 a 3.

La disposizione prevede che alle suddette iniziative di formazione possa essere destinata una quota non superiore al venti per cento dei proventi derivanti dagli oneri a carico dei gestori, introitati al bilancio regionale, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 105/2015. La previsione riflette la scelta del legislatore regionale di destinare, qualora sia garantita l'integrale copertura dei costi inerenti alle ispezioni (cd. costi del servizio reso) ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 105/2015, parte delle risorse finanziarie regionali derivanti dalle attività di vigilanza, a finalità di crescita professionale e di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti coinvolti.

Il comma 6, infine, introduce una misura di carattere premiale, demandando alla Giunta regionale la definizione di modalità di accesso prioritario a strumenti regionali di incentivazione in materia di formazione e innovazione per la sicurezza industriale. Tale priorità può essere riconosciuta agli operatori economici (gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) in possesso delle certificazioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del PDL considerate dal legislatore regionale quali indicatori dell'adozione di modelli organizzativi e gestionali particolarmente orientati alla sicurezza e alla prevenzione del rischio. La disposizione si inserisce in una logica di promozione delle buone pratiche aziendali, affiancando ai tradizionali strumenti di controllo e vigilanza meccanismi di incentivazione capaci di valorizzare i comportamenti virtuosi dei gestori. La disposizione, in continuità con quanto previsto dall'art. 30 e dall'Allegato I (punto 3) del D.lgs. 105/2015, intende inoltre favorire la diffusione volontaria di sistemi certificati di gestione della sicurezza e incentivare gli investimenti in innovazione, formazione e miglioramento organizzativo, riconoscendo che la prevenzione degli incidenti rilevanti può essere efficacemente perseguita anche mediante strumenti premiali e di sostegno.

TITOLO IV

COORDINAMENTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CON QUELLA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10 (Coordinamento con la pianificazione del territorio)

L'art. 10 intende evidenziare e rendere maggiormente incisivo per il territorio lombardo il coordinamento tra la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le attività di pianificazione territoriale e di protezione civile.

In particolare, la disciplina ivi contenuta intende dare maggior efficacia per il territorio lombardo a quanto stabilito all'art. 22 del d.lgs. 105/2015: infatti, il rischio industriale non è esclusivamente una questione attinente alla sicurezza interna degli stabilimenti, ma costituisce un elemento strutturale delle decisioni pubbliche riguardanti l'assetto e lo sviluppo del territorio.

Il comma 1 prevede, infatti, l'integrazione tra la disciplina del rischio di incidente rilevante e l'esercizio delle competenze comunali in materia di governo del territorio. La disposizione ribadisce che i comuni, sia nella fase di pianificazione territoriale sia nel rilascio di titoli abilitativi relativi alla realizzazione di edifici, all'insediamento di funzioni e allo svolgimento di attività, devono tener conto dei vincoli e delle incompatibilità derivanti dalle aree di danno associate agli stabilimenti soggetti alla 'normativa Seveso'.

La portata della previsione è particolarmente significativa in quanto l'obbligo non riguarda esclusivamente i comuni nei quali è localizzato lo stabilimento, ma si estende anche agli enti il cui territorio risulti interessato dalle aree di danno generate da possibili eventi incidentali. In tal modo il legislatore riconosce che il rischio industriale non coincide necessariamente con il perimetro amministrativo del Comune che ospita l'impianto e che i suoi effetti possono estendersi ben oltre i confini comunali. L'espressione "tengono conto" deve essere interpretata non come un generico invito alla considerazione del rischio, ma come un preciso obbligo di valutazione e conformazione dell'azione amministrativa, che impone alle amministrazioni locali di verificare la compatibilità delle trasformazioni territoriali con le condizioni di sicurezza individuate dalla normativa vigente.

La disposizione mira, pertanto, a prevenire fenomeni di urbanizzazione incompatibile nelle aree esposte agli effetti di possibili incidenti rilevanti e a scongiurare l'aumento dell'esposizione di persone, beni e attività vulnerabili.

Il comma 2 estende il medesimo principio di integrazione all'ambito della protezione civile, prevedendo che i comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante o dalle aree di potenziale danno individuate nei Piani di Emergenza Esterna debbano tenere conto degli scenari di rischio e dei possibili impatti derivanti da tali impianti nella predisposizione dei piani comunali di protezione civile.

La norma valorizza il collegamento tra la pianificazione di emergenza esterna prevista dalla 'disciplina Seveso' e gli strumenti di protezione civile comunale disciplinati dal decreto legislativo n. 1 del 2018, consentendo una più efficace preparazione delle autorità locali e della popolazione rispetto ad eventi incidentali potenzialmente gravi.

Il riferimento alle aree di potenziale danno individuate nei Piani di Emergenza Esterna evidenzia come la pianificazione dell'emergenza debba considerare non soltanto gli effetti certi e immediati di un incidente, ma anche gli scenari ipotetici che potrebbero richiedere misure di protezione, evacuazione o assistenza alla popolazione.

Il comma 3 disciplina il profilo informativo e conoscitivo della gestione del rischio, attribuendo alla Giunta il compito di integrare l'Infrastruttura regionale dei dati territoriali di cui all'art. 3 della l.r. 12/2005 mediante l'acquisizione delle informazioni digitali trasmesse dai gestori degli stabilimenti soggetti alla normativa sul rischio di incidente rilevante. La funzione della norma è quella di costruire un sistema informativo regionale integrato e completo, capace di raccogliere e rendere disponibili informazioni affidabili, aggiornate e georeferenziate relative alla localizzazione degli impianti e ai relativi perimetri di interesse. La *ratio* sottesa alla disposizione consiste nella consapevolezza che una corretta attività di pianificazione e controllo presuppone la disponibilità di dati omogenei e facilmente accessibili da parte delle amministrazioni competenti. Particolare rilievo assume il riferimento ai livelli informativi georeferenziate nel sistema di riferimento ufficiale nazionale, poiché esso garantisce l'interoperabilità dei dati e la loro utilizzabilità all'interno dei diversi strumenti di pianificazione e gestione territoriale.

La norma opera, inoltre, un bilanciamento tra le esigenze di conoscenza e quelle di riservatezza, richiamando espressamente la necessità di rispettare la tutela delle informazioni sensibili relative agli impianti.

Il comma 4 prescrive ai comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante o dalle relative aree di danno di trasmettere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, l'ERIR, ossia l'Elaborato Rischio Incidenti Rilevanti, di cui all'articolo 22 del d.lgs. 105/2015, aggiornandolo, ove necessario, anche in ragione delle previsioni contenute nella prospettata novella legislativa regionale. In aggiunta a quanto già osservato con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. a), del PDL si è ritenuto opportuno che la Regione, alla luce della competenza concorrente in materia di governo del territorio, indicasse ai comuni un termine (di 12 mesi dalla vigenza della presente proposta legislativa) entro il quale provvedere alla trasmissione e all'eventuale aggiornamento dell'elaborato in questione, tenuto anche conto che l'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 105/2015 prescrive alle Regioni di assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto in parola. Tale termine ha un intento acceleratorio e di impulso rispetto alle specifiche competenze comunali di cui si tratta.

Per le stesse ragioni, il comma 5 del presente articolo prevede un obbligo di collaborazione, nei confronti dei comuni, da parte dei gestori di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) e dei gestori di stabilimenti soggetti a modifiche relativi ad attività a RIR, prevedendo che essi forniscano tutte le informazioni necessarie all'elaborazione e all'aggiornamento dell'ERIR. La disposizione si fonda sul principio secondo cui la corretta valutazione del rischio richiede la disponibilità di dati tecnici aggiornati che sono nella diretta disponibilità del gestore dell'impianto. Il comma 5 della disposizione regionale si collega, altresì, alle previsioni di cui al comma 8 dell'art. 22 del D.lgs. 105/2015, laddove quest'ultimo stabilisce che, per l'espletamento delle attività inerenti all'assetto del territorio e al controllo all'urbanizzazione, le *“autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano (...) le informazioni fornite dal gestore, [...]. A tal fine il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore*

fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale”.

Il comma 6, conseguentemente, assegna alla Regione la verifica del rispetto dell’adempimento previsto al quarto comma dell’articolo 10 del PDL (attivazione comunale al fine di dotarsi dell’ERIR o, se già disponibile, al fine di verificarlo e, nel caso, aggiornarlo) per garantire un’applicazione uniforme della disciplina sull’intero territorio regionale e di evitare che l’effettiva considerazione degli scenari di rischio dipenda esclusivamente dall’iniziativa del singolo comune.

TITOLO V - INCIDENTI

Art. 11 (Accadimento di incidente)

La norma (che si compone di un unico comma) si colloca nel quadro della disciplina contenuta nell’articolo 25 del d. lgs. 105/2015 e, in particolare, nell’ambito dell’attuazione del relativo comma 3 il quale stabilisce che *“a seguito di un incidente rilevante [...] occorso in uno stabilimento di soglia inferiore, la Regione:*
a) raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un’analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell’incidente; b) adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso; c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.”. Fermo restando che, in caso di accadimento di un incidente rilevante, l’emergenza che ne scaturisce verrebbe gestita dagli enti centrali e territoriali ai sensi delle procedure di cui agli articoli 25, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 105 del 2015 e della l.r. n. 27 del 2021 (quest’ultima in materia di protezione civile), l’art. 11 del PDL prevede che Regione si avvale del supporto tecnico scientifico di ARPA per le attività elencate dal citato comma 3 dell’articolo 25 del suddetto d.lgs.

La disposizione assume particolare rilievo in quanto definisce il modello organizzativo regionale attraverso il quale vengono esercitate le competenze conseguenti all’evento incidentale, rafforzando il sistema regionale di gestione degli incidenti, attraverso l’esplicito coinvolgimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, quale soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche, ispettive e scientifiche. Si stabilisce, infatti che, in caso di incidente verificatosi presso uno stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, la Regione si avvalga di ARPA per lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento e controllo. La collaborazione con l’Agenzia si sostanzia in un vero e proprio avalimento in linea e nel rispetto delle funzioni istituzionali di supporto tecnico-amministrativo assegnate ad ARPA (dall’art. 4, comma 1, lett. d), della l.r. 16/1999) in materia di valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive.

Nello specifico, alla lettera a) si prevede la raccolta, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, di tutte le informazioni necessarie per effettuare un’analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell’incidente. La funzione della disposizione è quella di garantire che l’accertamento non sia limitato alle sole cause immediate dell’evento, ma si estenda all’intero sistema che ne ha consentito il verificarsi.

La lettera b) prevede il compito di adottare misure atte a garantire che il gestore attui le necessarie misure correttive. La disposizione risponde all'esigenza di evitare che l'attività di analisi dell'incidente si esaurisca in un mero accertamento tecnico privo di conseguenze operative.

La lettera c) dispone che si formulino raccomandazioni sulle misure correttive e preventive che il gestore deve adottare.

Tale ultima previsione completa il sistema delineato dalle lettere precedenti, attribuendo all'Agenzia una funzione propositiva e di indirizzo tecnico.

Trattasi di attività puntualmente elencate al citato comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. 105/2015.

Art. 12 (Registro regionale degli incidenti)

La disposizione introduce nell'ordinamento regionale uno strumento innovativo (non previsto dalla norma statale) finalizzato alla raccolta sistematica, all'analisi e alla valorizzazione delle informazioni relative agli eventi incidentali verificatisi negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore.

La gestione del rischio industriale non può infatti limitarsi alla verifica del rispetto formale degli obblighi normativi, ma richiede la capacità di analizzare gli eventi accaduti, ancorché non si sostanzino in incidenti rilevanti ai sensi della normativa nazionale, individuandone le cause, le criticità organizzative e gli elementi ricorrenti che possono costituire indicatori di vulnerabilità dei sistemi di gestione della sicurezza.

In tale prospettiva, il previsto registro regionale degli incidenti è concepito quale strumento di supporto alle attività di programmazione, vigilanza e indirizzo della Regione, consentendo di costruire una base informativa omogenea e aggiornata sugli eventi che interessano gli stabilimenti di soglia inferiore presenti sul territorio regionale.

Il comma 1 ne prevede l'istituzione presso la Direzione regionale competente (il registro sarà alimentato dai gestori degli stabilimenti), mentre il comma 2 attribuisce agli incidenti registrati una diretta rilevanza ai fini della programmazione annuale delle ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza. Resta fermo l'obbligo informativo, in capo agli stessi, nei confronti degli altri soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 105/2015, fermo restando che tale obbligo informativo si intenderà assolto, nei confronti della Regione, dall'alimentazione, a cura del gestore dello stabilimento interessato, del registro regionale degli incidenti, una volta che tale registro sarà operativo (per la norma di raccordo, nella fase transitoria, si veda il comma 5 dell'articolo 14 del PDL).

La disposizione disciplina così un ulteriore criterio di pianificazione delle ispezioni regionali, fondato sul rischio e sull'esperienza, prevedendo che l'avvenuto verificarsi di un incidente costituisca elemento nella definizione delle attività ispettive.

Tale scelta consente di orientare le risorse di controllo verso gli stabilimenti che presentano maggiori criticità e favorire il monitoraggio dell'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza adottati dagli operatori.

Il comma 3 demanda alla Giunta regionale la definizione delle tipologie di incidenti da registrare e delle modalità di costituzione e alimentazione del registro.

Art. 13 (Riduzione tariffaria)

La disposizione introduce la possibilità, per la Giunta regionale, di prevedere una riduzione degli oneri ispettivi – fino ad un massimo del 20% - a carico degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore che abbiano conseguito specifiche certificazioni riconosciute in materia di sicurezza, ambiente o gestione organizzativa, fermo restando il principio della piena copertura (con la restante quota dei suddetti oneri) dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Tali riduzioni sono da intendersi aggiuntive – e nei limiti stabiliti dal legislatore statale - rispetto a quelle già previste dal d.lgs. 105/2015.

La norma è ispirata al principio della valorizzazione dei comportamenti virtuosi e dell'adozione volontaria di strumenti organizzativi che elevano i livelli di sicurezza aziendale nel rispetto e nello spirito della normativa nazionale, in particolare all'art. 30 e al punto 3 dell'Allegato I al d.lgs. 105/1015.

La disposizione, in altri termini, valorizzando il margine di autonomia concesso dalla normativa statale, promuove il passaggio da una logica esclusivamente prescrittiva a una logica di cooperazione regolatoria, nella quale il perseguimento della sicurezza rappresenta il risultato congiunto dell'azione di vigilanza delle istituzioni e dell'impegno organizzativo delle imprese.

Particolare rilievo assume la previsione secondo cui la riduzione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 105/2015 può essere accordata soltanto a condizione che sia comunque assicurata la copertura integrale dei costi dell'ispezione.

Tale clausola intende salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del sistema dei controlli pubblici e garantisce che il meccanismo premiale non determini una riduzione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività ispettive.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Abrogazioni, norme transitorie e finali)

L'articolo 14 disciplina gli effetti abrogativi e le disposizioni transitorie e finali conseguenti all'entrata in vigore della nuova norma regionale, assicurando il necessario coordinamento con il quadro normativo previgente e garantendo la continuità amministrativa delle attività già avviate.

Il comma 1 dispone l'abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2001, n. 19, recante la previgente disciplina regionale in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. L'abrogazione della legge regionale n. 19/2001 costituisce un effetto necessario in conseguenza del riordino normativo operato dalla presente proposta di legge (sul contesto applicativo di tale l.r., si rinvia alla premessa generale alla illustrazione dei singoli articoli del PDL).

Il comma 1 dispone, altresì, l'abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 21/2024, recante la vigente disciplina regionale in materia di commissioni ispettive per gli stabilimenti di soglia inferiore (assorbita nell'art. 6 del PDL). L'abrogazione non determina, tuttavia, effetti pregiudizievoli rispetto alle attività già avviate e ai provvedimenti adottati, in quanto si fanno espressamente salvi gli effetti prodotti dall'articolo 4 della suddetta l.r. 21/2024 nonché quelli derivanti dalle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. La clausola di salvaguardia (di cui al comma 2) è finalizzata a garantire il principio di continuità

dell'azione amministrativa, evitando che l'intervento di riordino normativo possa incidere negativamente sui procedimenti già avviati.

Il comma 3 disciplina il regime transitorio relativo alla convenzione già stipulata (alla vigenza della novella legislativa) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente proposta di legge. La disposizione stabilisce che la convenzione già in essere (tra la Regione ed ARPA, nonché con la Direzione regionale dei vigili del fuoco) alla data di entrata in vigore della futura legge regionale resta valida fino alla naturale scadenza, compresa la relativa durata temporale.

Il comma 4 ha cura di specificare che, con riferimento alle disposizioni a favore dei gestori degli stabilimenti di cui alla presente proposta di legge, previste all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 13, sono definiti, con provvedimento della Giunta regionale, i criteri, le modalità e i termini per la relativa applicazione, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Il comma 5 prevede che, fino all'effettiva operatività del registro regionale degli incidenti di cui all'articolo 12 del PDL, i gestori interessati da tali incidenti continuano a informare la Regione con i mezzi più adeguati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 105/2015.

Il comma 6 prevede un termine di sei mesi per l'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, 9, comma 6, 12, comma 3, e 14, comma 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 (Norma finanziaria)

Per quanto riguarda gli aspetti e i risvolti finanziari della presente legge, si rimanda a quanto illustrato nella relazione tecnico – finanziaria.